



Comune di Vimercate

Piano di Governo del Territorio

Variante Generale 2019

Piano delle Regole

Approvazione luglio 2020

	Norme di attuazione del Piano delle Regole
	Piano Adottato con deliberazione C.C. n. 53 del 19/11/2019 Piano Approvato con deliberazione C.C. n. del/...../.....

Sindaco

Ing. Francesco Sartini

Progettista

Arch. Massimiliano Lippi

Co-progettisti

Arch. Giovanni Dossi, Arch. Serena Righini, Geom. Giovanni Termini

Collaboratori

Avv. Italo Ferrari (supporto giuridico)

Capitolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Principi e scopi	1
Art. 2 - Rinvio ad altre disposizioni	1
Art. 3 – Deroghe	1
Art. 4 - Principi interpretativi	2
Art. 5 – Edificabilità	2
Art. 6 - Aree destinate agli insediamenti	2
Art. 7 - Parcheggi e verde privato	2
Art. 8 - Condizioni di ultrattività dei Piani Urbanistici Attuativi e Permessi di costruire convenzionati vigenti	3
Art. 9 - Disciplina transitoria con l’operatività delle “misure di salvaguardia”	3
Art. 10 - Edifici in contrasto con il Piano di Governo del Territorio	4

Capitolo II – Contenuti prescrittivi

Art. 11 - Aree ed edifici a rischi di incidente rilevante	4
Art. 12 - Aree non soggette a trasformazione urbanistica	4
Art. 13 - Componente geologica, idrogeologica e sismica	4
Art. 14 - Previsioni prescrittive e prevalenti del P.T.C.P.	5
Art. 15 - Sistema viabilistico Pedemontano	13

Capitolo III – Aree tecniche

Art. 16 - Aree per fasce di rispetto	14
Art. 17 - Impianti di distribuzione del carburante	15
Art. 18 - Impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione	16

Capitolo IV – Ambiti del tessuto urbano consolidato

Art. 19 - Nuclei di antica formazione	17
Art. 20 - Tessuto prevalentemente residenziale a medio/bassa densità	20
Art. 21 - Tessuto prevalentemente residenziale a medio/alta densità	21
Art. 22 - Ambiti di valore ambientale – architettonico	22
Art. 23 - Tessuto prevalentemente non residenziale	23
Art. 23 bis – Tessuto prevalentemente non residenziale – Energy Park	25
Art. 24 - Criteri generali per l’attuazione delle previsioni delle aree di trasformazione nel tessuto urbano consolidato (Aree di Completamento, Aree di Riqualificazione e Aree sottoposte a Piano di Recupero)	26

Art. 25 - Aree di completamento – AdC	29
Art. 26 - Aree di riqualificazione – AdR	36
Art. 27 - Aree sottoposte a Piani di recupero - PdR	42

Capitolo V – Aree di valore agricolo, paesaggistico – ambientale ed ecologico

Art. 28 - Tessuti agricoli	55
Art. 29 - Il PLIS del Parco agricolo Nord-Est (P.A.N.E.)	56
Art. 30 - Zone V1 – Aree per il verde di connessione	59
Art. 31 - Zone V2 – Aree boschive	59
Art. 32 - Zone V3 – Aree ecologiche esistenti	60
Art. 33 - Zone V4 – Aree ecologiche in previsione	60

Capitolo VI - Esame dell'impatto paesistico dei progetti ex d.g.r. 15.03.2006 n°8/2121

Art. 34 - Sensibilità paesistica del territorio e modalità esame dell'impatto paesistico	61
--	----

Capitolo VII – Norme geologiche di Piano 62

ELABORATI CARTOGRAFICI

TAV. 1 Immobili e aree assoggettate a tutela	scala 1:2000
TAV. 2 Previsioni di Piano	scala 1:5000
TAV. 3 Nuclei di antica formazione – Vimercate e Oreno	scala 1:1000
TAV. 4 Nuclei di antica formazione – Ambiti minori	scala 1:2000
TAV. 5 Tavola tipologica fabbricati ante '40	scala 1:2000
TAV. 6 Sistema agricolo- ambientale ed ecologico della rete ecologica regionale	scala 1:8000
TAV. 7 Sistema agricolo- ambientale ed ecologico della rete ecologica provinciale	scala 1:8000
TAV. 8 Sistema agricolo- ambientale ed ecologico della rete ecologica comunale	scala 1:8000
TAV. 9 Vincoli di Legge	scala 1:5000
TAV. 9A Fasce di rispetto infrastrutturali	scala 1:8000
TAV. 9B Mobilità sostenibile	scala 1:8000
TAV. 10 Carta della sensibilità paesistica del territorio comunale	scala 1:8000
TAV. 11 Individuazione aree per installazione impianti di telefonia mobile	scala 1:8000
TAV. 12 Perimetro del tessuto urbano consolidato	scala 1:8000

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi e scopi

La presente Normativa del Piano delle regole allegata al Piano di Governo del Territorio di cui all'art. 7 c. 1 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni del Comune di Vimercate, si ispira ai criteri di imparzialità, economicità, efficacia dell'azione amministrativa affermati dall'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al principio di semplificazione amministrativa nel rispetto delle esigenze pubbliche di disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio comunale.

Il Piano di Governo del Territorio è redatto secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 30 maggio 2018, al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche e le risorse ambientali, storiche, di abitabilità ed economiche del territorio.

Il Piano di Governo del Territorio si avvale per l'attuazione delle previsioni, del concorso di interventi pubblici e privati applicando equamente, ove compatibili con gli interessi generali, principi di compensazione, perequazione ed incentivazione e si caratterizza, così come riportato all'art. 2 c. 5 della Legge, per:

- a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti;
- b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni;
- c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.

Art. 2 – Rinvio ad altre disposizioni

In conformità ai principi della semplificazione e della economicità dell'attività amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia, per quanto non è previsto dalla presente Normativa, alle disposizioni statali e regionali nonché, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia.

Art. 3 – Derghe

Ai sensi dell'art. 41 *quater* della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 40 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse deroghe alla presente Normativa limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

Art. 4 – Principi interpretativi

In caso di non corrispondenza tra tavole cartografiche a scala diversa prevale sempre la tavola a scala più dettagliata. In caso di contrasto tra elaborati progettuali e Normativa prevale sempre la Normativa.

La Normativa è prevalente sulle disposizioni di regolamenti comunali fatta salva la compatibilità con prescrizioni di legge.

Art. 5 – Edificabilità

Sono considerate edificabili le aree che, previste come tali dal Piano di Governo del Territorio, sono dotate delle opere di urbanizzazione primaria, fatti salvi i casi in cui la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia programmata entro il successivo triennio dall'amministrazione comunale e i casi in cui i concessionari si impegnino a realizzarle direttamente a propria cura e spese contestualmente all'edificazione.

All'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato il Piano delle Regole norma anche tutti i sedimi ricompresi nelle aree di rigenerazione urbana (Aree di completamento – AdC, Aree di riqualificazione – AdR, Aree sottoposte a Piani di recupero - PdR), a far data dall'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione, e dall'espletamento degli impegni e degli obblighi convenzionali sia di carattere pubblico che privato. Le suddette aree verranno classificate quali zone di completamento all'interno del tessuto urbanistico specifico assumendone tutte le condizioni con indici e parametri relativi alla convenzione di cui trattasi.

Art. 6 – Aree destinate agli insediamenti

Le aree del Tessuto Urbano Consolidato, individuate per il calcolo degli indici e parametri urbanistici ai fini della edificabilità, non possono essere ulteriormente conteggiate se non per saturare le possibilità edificatorie previste dalla presente Normativa del Piano delle Regole.

In caso di frazionamenti, avvenuti a far data dalla adozione del Piano di Governo del Territorio, l'utilizzo delle aree risultanti è subordinato alla dimostrazione della loro non saturazione.

Art. 7 – Parcheggi e verde privato

All'interno di questa casistica, ricadono aree a verde privato e/o a parcheggi privati. In tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, precisando che in caso di impermeabilizzazione di un'area a verde privato dovrà essere rispettato il limite del 70% della superficie permeabile (SP) dell'area a verde privato.

**Art. 8 – Condizioni di ultrattività dei Piani Urbanistici Attuativi e Permessi di
Costruire convenzionati vigenti**

La scadenza del termine di efficacia della convenzione urbanistica dei piani attuativi e delle Permessi di Costruire convenzionati, pur determinando il venir meno delle previsioni espropriative eventualmente contenute nei piani, non è di impedimento al rilascio dei permessi di costruire per l'esecuzione dei progetti edilizi conformi alle previsioni, alle destinazioni ed ai parametri edificatori dei piani attuativi stessi e delle Permessi di Costruire convenzionati, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- prima della scadenza del termine di efficacia della convenzione urbanistica siano state eseguite, ultimate e collaudate positivamente tutte le opere di urbanizzazione previste in convenzione e nel progetto di P.A. o Permessi di Costruire convenzionati;
- non sia sopravvenuta l'approvazione di nuove previsioni di P.G.T. incompatibili, sotto il profilo delle destinazioni funzionali e dei parametri edificatori, con l'attuazione del progetto del piano attuativo o Permessi di Costruire convenzionati.

**Art. 9 - Disciplina transitoria e di coordinamento con l'operatività delle "misure di
salvaguardia"**

- 1) Le previsioni contenute nella presente variante generale al PGT non sono di ostacolo all'approvazione, al convenzionamento e all'attuazione di progetti di intervento di trasformazione urbanistico-edilizia che siano oggetto di piani urbanistici attuativi adottati anteriormente alla data di adozione della variante al P.G.T., purché la stipulazione della convenzione urbanistica inerente al piano attuativo sia perfezionata prima della pubblicazione della variante al P.G.T. sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (B.U.R.L.). Nel caso in cui la stipula della convenzione urbanistica inerente al piano attuativo non si perfezioni prima della pubblicazione della variante al P.G.T. sul B.U.R.L., dovrà applicarsi la nuova disciplina del P.G.T., pur se eventualmente ostativa al convenzionamento e all'esecuzione del piano attuativo approvato.
- 2) Le previsioni contenute nella presente variante al P.G.T. non sono di ostacolo al rilascio di permessi di costruire convenzionati per il cui progetto sia già stato approvato lo schema di convenzione anteriormente alla data di adozione della presente variante al P.G.T., purché il procedimento edilizio si concluda con il rilascio del permesso di costruire prima della pubblicazione della variante sul B.U.R.L.
- 3) La disposizione di cui al precedente comma non opera nel caso in cui, alla data di adozione della presente variante al PGT, sia pendente procedimento edilizio diretto ad ottenere il rilascio di permesso di costruire semplice, non convenzionato.

Art. 10 – Edifici in contrasto con il Piano di Governo del Territorio

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT che mantengono una destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nel tessuto urbanistico di riferimento sono vietati interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione.

CAPITOLO II – CONTENUTI PRESCRITTIVI

Art. 11 – Aree ed edifici a rischi di incidente rilevante

La Tavola delle previsioni di piano individua gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante segnalando il perimetro entro il quale dovranno svolgersi le attività a rischio.

Per l'impianto individuato, le attività a rischio dovranno essere contenute nel perimetro determinato dalle distanze cui potrebbero manifestarsi gli effetti dei singoli eventi pericolosi, come dichiarati nella comunicazione notificata al Comune dal gestore dello stabilimento ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.lgs. n. 334/1999. Tale limite non potrà, comunque, eccedere il perimetro individuato in cartografia di P.G.T.

Non è consentito il nuovo insediamento nel territorio comunale di impianti a rischio di incidente rilevante che utilizzino sostanze tali da rientrare nel campo di applicazione dell'art. 8 del D.lgs. n. 334/1999; la trasformazione di impianti esistenti, che comporti tale applicazione, sarà consentita previa definizione e compatibilità dei rischi indotti e con specifica Variante di P.G.T.

Art. 12 – Aree non soggette a trasformazione urbanistica

Rientrano in questa categoria le aree del territorio comunale sottratte a qualunque forma di utilizzazione sia di tipo edificatorio che di tipo agricolo.

Il comune di Vimercate ha individuato tale area a sud del territorio e all'interno del P.L.I.S. del P.A.N.E. tra l'isola ecologica e la frazione di Cascina Beretta. L'area interessata risulta puntualmente individuata con apposita simbologia nella tavola delle previsioni di piano del presente Piano delle Regole, nella tavole dei vincoli e nella carta della fattibilità geologica delle azioni di piano.

Art. 13 – Componente geologica, idrogeologica e sismica – Rapporto Tecnico

Il presente rapporto è stato redatto secondo le direttive della D.G.R. n. 8/1566 del 22/12/2005 "Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio e della D.G.R. n. IX/2616 del 30/11/2011

aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio.

Art. 14 - Previsioni prescrittive e prevalenti del P.T.C.P.

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (A.A.S.)

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, alla tavola 7 del Piano delle Regole, con valore prescrittivo e prevalente, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS). In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 (articoli da 59 a 62bis) e sono fatte salve le previsioni infrastrutturali riguardanti il sistema della mobilità di livello sovracomunale.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

Interventi altresì ammessi all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico:

- a) impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, se funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché impianti di trattamento della frazione organica compreso il compostaggio verde; il piano provinciale di gestione dei rifiuti disciplina le modalità e i limiti;
- b) viabilità interpodere funzionale all'esercizio dell'attività agricola e funzionale alla mobilità ciclo- pedonale e viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile;
- c) interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.

All'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari ad eccezione di quelli volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio; è ammessa la posa di cartelli di segnaletica dei PLIS.

La disciplina di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 si applica anche laddove vi sia sovrapposizione tra ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art. 31 del P.T.C.P. purché sia salvaguardata la continuità dei corridoi e dei varchi della rete ecologica regionale (R.E.R.).

Sistema delle acque superficiali

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, con valore prescrittivo e prevalente, gli ambiti e sistemi ed elementi di

rilevanza paesaggistica indicati quali “sistema delle acque superficiali”, distinguendo il reticolo idrografico naturale ed artificiale.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) è vietata l'impermeabilizzazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua naturali, fatta esclusione per le opere infrastrutturali di attraversamento, per gli interventi atti alla regolazione e/o derivazione delle acque e per interventi unicamente finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo a condizione che il relativo sviluppo longitudinale non superi quello trasversale;
- b) è vietata la realizzazione di scogliere o primate, ad eccezione degli interventi di restauro o rafforzamento di quelle esistenti non riconvertibili e delle esclusioni di cui al precedente punto a; in ogni caso scogliere e primate devono essere formate da materiali lapidei caratteristici della realtà lombarda;
- c) è vietato l'uso del calcestruzzo a vista nelle opere edilizie ed infrastrutturali; i rivestimenti devono essere coerenti con le tipologie tradizionali.

Elementi geomorfologici

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, con valore prescrittivo e prevalente, gli ambiti e sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica indicati quali “elementi geomorfologici”, distinguendo gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua, gli orli di terrazzo, le creste di morena e i geositi di rilevanza regionale e provinciale. Ai geositi di rilevanza provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi di rilevanza regionale.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;
- b) non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore;
- c) non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.

Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati nelle tavole geologiche allegate al PGT.

Viabilità di interesse paesaggistico (V.I.P.)

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, alla tav. 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, con valore

prescrittivo e prevalente, i sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo mediante la definizione della viabilità di interesse paesaggistico (V.I.P.).

Fanno parte della viabilità di interesse paesaggistico:

- a) le strade panoramiche, che offrono ampie visuali del territorio antistante;
- b) le strade rurali, che collegano fra loro fondi e insediamenti agricoli;
- c) i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche di interesse regionale individuati nel Piano Paesaggistico Regionale.

La tavola 7 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole quindi individua le strade panoramiche di rilevanza provinciale, esistenti ed in progetto con le relative fasce di rispetto che si intendono in 10 m. per lato, e per tutte le aree di trasformazione la distanza sarà definita in sede di convenzionamento.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) nella fascia di rispetto delle strade panoramiche, non possono essere realizzate nuove edificazioni. Sono comunque fatte salve le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP;
- b) lungo le strade panoramiche è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

Rete verde di ricomposizione paesaggistica (R.V.)

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, alla tav. 7 del Piano delle Regole, con valore prescrittivo e prevalente, sistemi di tutela paesaggistica mediante la rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) con valenza anche di rete ecologica - quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, non possono essere realizzate opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del P.T.C.P., e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- b) la realizzazione di opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo)

che comportino l'impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del P.T.C.P. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso.

Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del P.T.C.P.;

- c) all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari;
- d) laddove la rete verde si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto dalle indicazioni prescrittive e prevalenti degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (A.A.S.);
- e) all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti;
- f) all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono ammessi interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.

Ai sensi dell'art. 31 delle Norme del P.T.C.P., a garanzia del mantenimento della continuità e della funzionalità ecologica della Rete Verde individuata dalla pianificazione di scala provinciale, tutti gli interventi edificatori che interessano aree comprese nel tessuto urbano consolidato ricadenti in Rete Verde dovranno destinare una superficie, pari almeno al 50% della superficie fondiaria ricadente in Rete Verde, a opere di compensazione di carattere ambientale ed ecologico, da definire in sede attuativa.

La Rete Ecologica Comunale (REC) è riportata nella tavola 8 del Piano delle Regole.

La rete ecologica comunale individua gli elementi volti a identificare gli spazi di pertinenza della Rete Ecologica Comunale (REC), disposti in coerenza con quanto previsto per l'implementazione della Rete Ecologica Regionale (RER) e di quella connessa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (REP).

La definizione della REC porta all'integrazione dei seguenti elementi esistenti nello stato di fatto e di nuova previsione di scala locale, che consentono la connessione dell'intero sistema comunale di spazi aperti, nel quale le diverse caratteristiche (ambientale, paesaggistico,

fruitivo, ecc) si integrano e consentono il raggiungimento di un buon livello di equilibrio ecologico complessivo:

- nodi della rete già funzionali (boschetti e aree arbustive esistenti e strutturati);
- connessioni ecologiche già funzionali (corridoi e fasce esistenti).
- nodi della rete non funzionali (aree degradate che necessitano di una riqualificazione ambientale) o non esistenti;
- connessioni della rete non funzionali o non esistenti;
- elementi di mascheramento e mitigazione dell'urbanizzato;
- rete urbana di supporto, quali elementi di connessione tra gli spazi aperti di scala territoriale e gli spazi aperti urbani.

Gli elementi costitutivi della Rete Ecologica di livello comunale sono tutti gli ambiti che hanno una rilevanza dal punto di vista ambientale, ecologico e paesaggistico, che sono cruciali per la tutela dei valori rurali, per il mantenimento della vegetazione, per la salvaguardia degli elementi lineari, e più in generale alla difesa degli equilibri ecologici così individuate:

- V1 – verde di connessione tra territorio rurale ed edificato e tra opere viabilistiche ed aree urbanizzate,
- V2 – aree boschive,
- V3 – aree ecologiche esistenti destinate alla tutela e alla conservazione delle formazioni lineari,
- V4 – aree ecologiche in previsione destinate all'estensione delle formazioni lineari e dei filari alberati.

Per le norme di dettaglio per ognuna, si rimanda ai seguenti artt. 30, 31, 32 e 33.

Tali aree sono destinate alla realizzazione di interventi naturalistici a tutela degli elementi rilevanti dell'ambiente e del sistema degli spazi aperti, sono inoltre volte a ridurre gli impatti e i fattori di inquinamento, e si attuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante:

- formazione e riqualificazione di spazi aperti permeabili;
- formazione e riqualificazione di elementi lineari verdi;
- formazione di aree di filtro tra edificato e spazio aperto mediante fasce alberate, barriere antirumore naturali e aree di rigenerazione ecologica;
- mantenimento delle funzioni produttive agricole e relativo presidio;
- formazione e riqualificazione di ambiti naturali ad alto valore paesaggistico e naturalistico.

Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (C.T.R.V.)

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, alla tav. 7 del Piano delle Regole, con valore prescrittivo e prevalente, sistemi di tutela paesaggistica mediante un corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (C.T.R.V.) con rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.

Il corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica, interessato dal tracciato dell'autostrada Pedemontana, coincide con la porzione di rete verde contenuta entro una fascia di 1.000 metri per lato dall'asse del tracciato principale e di 500 metri per lato dall'asse delle opere connesse; tale fascia è rappresentata sulla tavola 7.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

Si applicano le disposizioni prescrittive e prevalenti indicate all'interno della Rete verde di ricomposizione paesaggistica (R.V.) ad eccezione di quanto segue:

- a) non sono fatte salve le previsioni a consumo di suolo, ai sensi dell'art.46 del P.T.C.P., riguardanti Ambiti di trasformazione di cui al Documento di piano dei P.G.T.; si considerano attuate le previsioni riguardanti ambiti di trasformazione il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali è stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, alla data di approvazione del P.T.C.P. e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del P.T.C.P.
- b) per l'attuazione del P.T.C.P., ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale riproposizione delle previsioni di cui al precedente punto a. necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con il Comune interessato.
- c) l'individuazione ed i contenuti di eventuali ambiti di trasformazione vengono definiti, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con il Comune mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico.

Ambiti di interesse provinciale (A.I.P.)

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, alla tav. 7 del Piano delle Regole, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, sistemi di tutela paesaggistica indicati quali ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano.

Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.

Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del P.T.C.P. e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le sotto-elencate previsioni prescrittive e prevalenti.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti all'art.46 del P.T.C.P.) all'interno di ambiti di interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati.
- b) Nei casi di cui al precedente punto a. le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P., dalla Provincia d'intesa con i Comuni mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico.

Gli ambiti di interesse provinciale rappresentati sulla tavola n. 7 sono da considerarsi, ai fini dell'intesa, ambiti minimi di pianificazione.

L'individuazione degli ambiti di interesse provinciale non produce effetti sull'individuazione e sulla disciplina delle aree destinate all'agricoltura previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del P.T.C.P., così come sulla eventuale procedura di riconoscimento o modificazione di perimetri dei Parchi locali di interesse sovracomunale e sulla viabilità di rilevanza sovracomunale esistente o prevista.

Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del P.T.C.P.

- c) Eventuali interventi a consumo di suolo, stabiliti in sede di intesa, si dovranno comunque prevedere:
- la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente. È spazio libero, in antitesi al suolo consumato, la superficie dell'ambito conservata all'uso naturale, agricolo o a parchi e giardini, ossia il territorio non-urbanizzato, come definito dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A del P.T.C.P.. La prevalenza è determinata al netto del suolo già urbanizzato interno all'ambito;
 - una localizzazione dell'edificazione che garantisca la conservazione di uno spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto urbano già esistente;
 - misure di compensazione territoriale;
- c.bis) Non necessita dell'azione di coordinamento di cui al punto a, la previsione di interventi a consumo di suolo qualora, garantita la coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 34 delle norme del P.T.C.P. e con quanto indicato al precedente

punto c, sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- l'ambito minimo di pianificazione giace interamente sul territorio di un unico comune;
- l'ambito minimo di pianificazione è di estensione inferiore ai 10.000 mq;

Nel caso in cui il rispetto di tali condizioni comporti variante agli atti di P.G.T., o sia verificato nel contesto di una variante di P.G.T., la variante è soggetta alla valutazione di compatibilità al P.T.C.P.

Nel caso in cui le previsioni degli atti di P.G.T. siano valutate dal Comune coerenti con gli obiettivi dell'art. 34 e rispondenti alle condizioni sopra fissate, il Comune ne prende atto e trasmette tale valutazione alla Provincia, che si esprime in merito entro 30 giorni; in caso di mancata espressione, la stessa dovrà intendersi come favorevole;

c.ter) Non rilevano, ai fini dell'applicazione della disciplina del presente comma, gli ambiti di interesse provinciale di estensione pari o inferiore a 100 mq.

c.quater) In sede di azione di coordinamento l'ambito di intesa può essere esteso ad aree non comprese nell'ambito di interesse provinciale di riferimento purché, sentiti tutti gli enti coinvolti, ciò non determini una diminuzione delle previsioni di tutela contenute nel P.T.C.P.

d) all'interno degli ambiti di interesse provinciale è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

Parchi locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S.)

Ai sensi della D.G.R. 8/6148 del 2007 il Piano delle Regole contiene la disciplina d'uso delle aree incluse nel perimetro del PLIS, al seguente art. 29, le cui disposizioni valgono anche come norme di salvaguardia per le aree oggetto di proposta di ampliamento al PLIS.

In relazione ai sistemi territoriali di carattere rurale-paesaggistico-ambientale, si individuano, alla tav. 8 del Piano delle Regole, con valore prescrittivo e prevalente, sistemi di tutela paesaggistica indicati quali P.L.I.S. che costituiscono - quali componenti della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale - contenuto qualificante del P.T.C.P., connesso ad interessi di rango provinciale.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) il riconoscimento di nuovi P.L.I.S. o di ampliamenti di P.L.I.S. esistenti costituisce estensione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale;
- b) all'interno dei P.L.I.S. è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari, è ammessa la posa di cartelli di segnaletica dei P.L.I.S.

Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità

Il P.G.T. definisce ed applica misure di salvaguardia dei nuovi tracciati - previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale - delle infrastrutture per la mobilità assicurando una distanza da esse delle nuove previsioni insediative individuabile all'interno della tav. n. 9a del Piano delle Regole.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

La localizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano, della tangenziale est e della Gronda ferroviaria di Nord – Est, Seregno – Bergamo.

Modalità di governo del consumo di suolo

Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da “non-urbanizzato” a “urbanizzato” sono da considerarsi “interventi a consumo di suolo”, come definiti dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A della normativa del P.T.C.P.

Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a) Il P.G.T., per gli interventi che comportano consumo di suolo, ad eccezione di quanto già previsto per la Rete verde di ricomposizione paesaggistica (R.V.) e gli Ambiti di interesse provinciale (A.I.P.), prevedono misure di compensazione territoriale che saranno definite in sede attuativa.
- b) Qualora gli interventi interessino aree non antropizzate, la compensazione dovrà altresì essere commisurata agli impatti diretti e indiretti derivati dal consumo della risorsa suolo e relativi alle funzioni:
 - fertilità, permeabilità;
 - stoccaggio di carbonio organico.

In tutti gli interventi che prevedono consumo di nuovo suolo, con eccezione di quanto già previsto per la Rete Verde di Ricomposizione Paesaggistica e degli Ambiti di Interesse Provinciale, una superficie pari almeno al 50% della superficie fondiaria deve essere destinata a opere compensative con funzioni ecologiche e ambientali, da definirsi nella fase attuativa dell'intervento.

Art. 15 – Sistema viabilistico Pedemontano

Le aree relative al progetto autostradale pedemontano inerenti la mitigazione e compensazione ambientale sono regolamentate dalle disposizioni della società Autostrada Pedemontana. Fino all'attuazione delle previsioni su tali aree sono consentiti esclusivamente interventi di carattere manutentivo se interessanti infrastrutture edilizie e di carattere agricolo se interessanti aree verdi.

CAPITOLO III – AREE TECNICHE

Art. 16. – Aree per fasce di rispetto

Nell'ambito dei corridoi di salvaguardia identificati dal progetto del Completamento del Sistema Viabilistico Pedemontano lombardo (Pedemontana), dal Progetto della Linea Seregno-Bergamo e innesto sulla linea Bergamo-Treviglio (Gronda Est) e dal Progetto di Prolungamento M2 da Cologno Nord a Vimercate, rientrando negli Obiettivi prioritari di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 L.R. 12/2005 e s.m.i., si applicano le disposizioni di tutela di cui all'art. 102 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Nel caso in cui le misure di salvaguardia ai sensi di legge risultino temporaneamente decadute, si applica quanto previsto per le aree di rispetto stradale/ferroviario per strade/ferrovie esistenti, di cui ai successivi due commi.

Per le strade esistenti Le aree di rispetto stradale sono destinate all'ampliamento di spazi per il traffico degli autoveicoli e alla realizzazione di piste ciclopedonali.

In tali zone sono ammessi i seguenti interventi:

- opere stradali (carreggiate, marciapiedi, banchine, ecc..) e relativi impianti (urbanizzazioni primarie), parcheggi;
- opere di verde e di arredo stradale;
- percorsi pedonali e piste ciclopedonali;
- Impianti di distribuzione del carburante di cui all'art. 17

In queste aree sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di demolizione, di ristrutturazione edilizia quando non comporti l'integrale demolizione. Non sono comunque consentiti interventi per cambi d'uso.

Per le ferrovie esistenti Le aree di rispetto ferroviario sono destinate alla protezione delle sedi ferroviarie ed al loro eventuale ampliamento.

Qualunque tipo di intervento all'interno dell'area di rispetto deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore della rete ferroviaria regionale.

Fasce di rispetto cimiteriale

All'interno delle fasce sono ammesse:

- Opere stradali (carreggiate, marciapiedi, banchine, ecc..) e relativi impianti (urbanizzazioni primarie) e parcheggi, purchè di pertinenza della funzione

cimiteriale;

- Strutture strettamente correlate alla funzione cimiteriale (es: edicole) non aventi carattere di inamovibilità durata e incorporazione nel terreno, per la sola vendita di fiori e oggetti funerari;
- Sistemazione e attrezzature delle aree a verde;

Fasce di rispetto degli elettrodotti e dei pozzi

Le fasce di rispetto sono regolamentate dalle normative vigenti

Le aree di proprietà edificabili, contenute nelle aree e nelle fasce di rispetto, eventualmente indicate nelle tavole delle previsioni di piano, rientrano nel computo degli indici e parametri ammessi ma le costruzioni, nel caso degli elettrodotti, dovranno essere arretrate sino al limite di rispetto. Nel caso dei pozzi la inedificabilità è relativa solo alla prima fascia di m. 10 di raggio dal pozzo stesso, come individuato nella tavola delle previsioni di piano. Nell'intera fascia di rispetto dei pozzi si dovranno prevedere gli opportuni accorgimenti inerenti le superfici e le fognature ed impianti interrati, ai sensi di legge e del Regolamento di igiene.

Art. 17. – Impianti di distribuzione del carburante

La realizzazione degli impianti di distribuzione del carburante è ammessa nelle fasce di rispetto stradale all'esterno del centro abitato e nel *tessuto urbanistico non residenziale* con esclusione delle aree destinate a sede stradale o ad ampliamento della sede stradale.

L'ammissibilità della localizzazione dei distributori di carburanti ad uso pubblico implica anche, laddove espressamente previsto dalla legge, quella delle attività complementari ad esse direttamente connesse, ovvero esercizio di vicinato, bar, officina e lavaggio auto, ecc., comunque nel rispetto di tutte le norme autorizzative vigenti per ogni tipo di attività.

I distributori di carburante ad uso privato all'interno delle attività produttive sono ammessi soltanto all'interno del *tessuto urbanistico non residenziale*, purché ricorrano tutte le condizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Parametri urbanistici ed edilizi

- a) Indice di edificabilità fondiaria (*IF*) = 0,2 mq/mq della Superficie fondiaria (*SF*)
- b) Indice di copertura (*IC*) = 0,2 mq/mq della Superficie fondiaria (*SF*)
- c) Altezza urbanistica (*AU*) = n. piani 1
- d) Superficie permeabile (*SP*) = 50% della Superficie fondiaria (*SF*).

Modalita' attuative

Le previsioni si attuano ai sensi della normativa vigente in materia.

Per i distributori di carburante esistenti, come individuati nelle tavole delle previsioni di piano, valgono le norme in materia vigenti. Il Piano di Governo del Territorio persegue l'obiettivo di localizzare all'esterno del centro abitato i distributori di carburante esistenti che presentano caratteri di incompatibilità nella zona in cui sono insediati, per ragioni di sicurezza, viabilità, igiene o tutela ambientale.

Art. 18 – Impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione

L'attuale quadro di riferimento normativo riguardante il settore degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, fa riferimento alla L. 22/02/01 n. 36, al D.lgs 01/08/03 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), alla Legge Regionale 11/05/01 n. 11 e ai criteri localizzativi espressi dalla Delibera Giunta Regionale 11/12/01, n. 7/7351.

La delibera definisce 3 tipi di aree in cui ripartire il territorio:

- *area 1*, l'insieme delle parti di territorio che, per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo urbano;
- *area 2*, la parte del territorio comunale non rientrante nell' area 1;
- *aree di particolare tutela*, comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di proprietà di asili, scuole, ospedale, case di cura e residenze per anziani individuate una per ciascuno dei suddetti recettori.

La stessa delibera definisce altresì le localizzazioni consentite:

- *area 1*: fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti di cui alla L.r. 11 maggio 2001, n. 11 e s.m.i. ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W;
- *area 2*: fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti di cui alla L.r. 11 maggio 2001, n. 11 e s.m.i.;
- *aree di particolare tutela*: è consentita l'installazione degli impianti di cui alla L.r. 11 maggio 2001, n. 11 e s.m.i. ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300 W

Siti sensibili ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.r. 11 maggio 2001, n. 11 e s.m.i.: è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitino soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt.

La tavola n. 11 del Piano delle Regole, individua le aree dove è possibile l'installazione degli impianti di cui al presente articolo, mentre le modalità d'installazione dovranno essere conformi al regolamento delle antenne.

CAPITOLO IV – AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Art. 19 – Nuclei di antica formazione

I nuclei di antica formazione sono definiti, anche ai sensi della Legge 5 agosto 1978 n. 457, come zona di recupero del patrimonio edilizio esistente e comprendono i centri storici e le cascine con la presenza di complessi storici e monumentali con il fine della loro tutela e valorizzazione ambientale e funzionale, mediante interventi di conservazione e di riqualificazione. I nuclei di antica formazione sono perimetrati nelle tavole di azionamento con riferimento al tessuto urbano esistente alla soglia del catasto storico dell'anno 1905 che amplia il perimetro individuato nella cartografia di prima levatura dell'Istituto Geografico Militare Italiano in ragione della omogeneità e continuità dei valori storici ed ambientali rilevati e meritevoli di tutela.

La tavola delle previsioni di piano individua il perimetro dei nuclei di antica formazione.

Obiettivi

- 1) Salvaguardia delle tipologie, delle facciate, delle altezze e degli allineamenti dominanti;
- 2) Conservazione e tutela degli elementi architettonici e dei manufatti di valore storico.

Destinazioni d'uso:

La destinazione funzionale principale è la residenza.

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) P2 – Artigianato produttivo e industriale;
- b) P3 – Magazzini;
- c) P4 – Logistica;
- d) T2 – Complessi direzionali;
- e) T3 – Servizi per le attività produttive;
- f) C2 – Medie strutture di vendita;
- g) C3 – Grandi strutture di vendita;
- h) C5 – Commercio all'ingrosso;
- i) C6 – Locali di pubblico spettacolo;

Parametri urbanistici ed edilizi

- a) Superficie lorda (SL) pari all'esistente;
- b) Gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, ove prevista, si intendono con mantenimento del vincolo di sagoma, fatto salvo quanto diversamente specificato;
- c) Per una migliore utilizzazione del volume esistente, è consentita, previo specifico Permesso di costruire convenzionato, la possibilità di realizzare un piano aggiuntivo rispetto all'esistente/ti per interventi comunque compresi nella sagoma dell'edificio/ci. Questi interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle componenti storiche, architettoniche e tipologiche del fabbricato, evitando disallineamenti di aperture lungo i fronti di facciata;
- d) Non è ammesso il recupero dei sottotetti.

Modalità attuative

Le previsioni si attuano mediante interventi edilizi diretti;

Prescrizioni particolari:

Le tavole di Azzonamento in scala 1:1000 e l'elencazione che segue, individuano la classificazione degli edifici volta a disciplinare il tipo di intervento ammesso in funzione del loro valore storico monumentale architettonico e paesaggistico, al fine della predisposizione dei progetti di intervento. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ove previsti, si intendono con mantenimento del vincolo di sagoma fatto salvo ove diversamente specificato.

- Edifici tipo AM1

di valore storico, architettonico, monumentale e/o paesaggistico, rilevanti per l'intero assetto dei centri e nuclei storici in cui sono inseriti;

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - demolizione di superfetazioni ed elementi estranei o di disturbo all'impianto tipologico e architettonico originario - inserimento di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche con particolare nel rispetto del valore del fabbricato.

- Edifici tipo AM2

di valore storico, architettonico, monumentale e/o paesaggistico rilevanti;

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - demolizione di superfetazioni ed elementi estranei o di disturbo all'impianto tipologico e architettonico originario - eliminazione delle barriere architettoniche con riguardo al valore del fabbricato.

- Edifici tipo AB1

di valore storico ambientale significativi nel contesto urbano e/o del paesaggio;

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia - la demolizione totale dell'edificio con ricostruzione è consentita nel solo caso di avvenuto crollo completo o, comunque, consistente, alla data di adozione delle presenti norme, la nuova costruzione dovrà rispettare i requisiti di qualità e di corretto inserimento relativi al contesto e alla zona di pregnanza secondo le norme del R.E.

- Edifici tipo AB2

non recenti, partecipi dei valori storici e ambientali del contesto urbano e/o del paesaggio in cui sono inseriti;

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia – demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione dovrà rispettare i requisiti di qualità e di corretto inserimento relativi al contesto e alla zona di pregnanza secondo le norme del R.E.

- Edifici tipo AC1

recenti, sostitutivi di preesistenze o di nuovo impianto, partecipi dei valori storici e ambientali del contesto urbano e/o del paesaggio in cui sono inseriti;

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia – la demolizione totale dell'edificio con ricostruzione è consentita nel solo caso di avvenuto crollo completo o, comunque, consistente alla data di adozione delle presenti norme.

- Edifici tipo AC2

recenti, sostitutivi di preesistenze o di nuovo impianto, non partecipi dei valori storici e ambientali del contesto urbano e/o del paesaggio in cui sono inseriti;

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia - demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione dovrà rispettare i requisiti di qualità e di corretto inserimento relativi al contesto e alla zona di pregnanza secondo le norme del R.E.

Si precisa che per gli edifici non censiti, secondo la precedente classificazione, di cui alle tavv. n. 3 e 4 del Piano delle Regole, gli interventi ammessi si intendono fino alla risanamento conservativo.

Art. 20 – Tessuto prevalentemente residenziale a medio/bassa densità

Gli ambiti del tessuto prevalentemente residenziale a medio-bassa densità comprendono aree con la possibilità di saturazione del lotto in ragione della capacità edificatoria riferita alla Superficie lorda (SL) esistente e all'indice di edificabilità fondiaria. Gli interventi sono altresì volti alla valorizzazione e al miglior utilizzo degli insediamenti e delle urbanizzazioni esistenti con l'obiettivo del miglioramento della qualità nelle funzioni residenziali, dei servizi, della accessibilità e di tutela di valori ambientali ed architettonici ove presenti.

Obiettivi

- 1) Salvaguardia e valorizzazione dei caratteri urbani complessivi dell'ambiente urbano;
- 2) Mantenimento e tutela delle tipologie architettoniche degli edifici, con particolare riguardo al rapporto tra spazio edificato e spazio aperto.

Destinazioni d'uso:

La destinazione funzionale principale è la residenza.

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) P2 – Artigianato produttivo e industriale;
- b) P3 – Magazzini;
- c) P4 – Logistica;
- d) T2 – Complessi direzionali;
- e) T3 – Servizi per le attività produttive;
- f) C2 – Medie strutture di vendita;
- g) C3 – Grandi strutture di vendita;
- h) C5 – Commercio all'ingrosso;
- i) C6 – Locali di pubblico spettacolo;
- j) Destinazione agricola

Parametri urbanistici ed edilizi

- a) Indice di edificabilità fondiaria (IF) = 0,35 mq/mq della Superficie fondiaria (SF);
- b) Altezza del fronte (Ar) massima fino a 7,00 metri;
- c) Superficie permeabile (SP) = 50% della Superficie fondiaria (SF).
- d) Non è ammesso il recupero dei sottotetti.

Modalità attuative

Le previsioni si attuano mediante interventi edilizi diretti.

Indicazioni generali

Per le preesistenze in ambiti agricoli (edifici sparsi non agricoli o non più funzionali alla agricoltura), come appositamente individuate e numerate nella tavola delle Previsioni di piano n. 2 del Piano delle regole, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumenti della Superficie Lorda (SL).

Art. 21 – Tessuto prevalentemente residenziale a medio/alta densità

Gli ambiti del tessuto prevalentemente residenziale a medio-alta densità comprendono aree di conferma dell'edificazione esistente.

Obiettivi

- 1) Miglioramento qualità del tessuto urbano data la presenza di diverse tipologie edilizie;
- 2) Riqualficazione del tessuto urbanistico-edilizio al fine di garantire un'armonizzazione con gli edifici facenti parte dello stesso contesto.

Destinazioni d'uso:

La destinazione funzionale principale è la residenza.

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) P2 – Artigianato produttivo e industriale
- b) P3 – Magazzini
- c) P4 - Logistica
- d) T2 – Complessi direzionali
- e) T3 – Servizi per le attività produttive
- f) C2 – Medie strutture di vendita
- g) C3 – Grandi strutture di vendita
- h) C5 – Commercio all'ingrosso
- i) C6 – Locali di pubblico spettacolo
- j) Destinazione agricola

Parametri urbanistici ed edilizi

- a) Superficie lorda (SL) pari all'esistente;
- b) Altezza del fronte (Ar) massima pari all'esistente;
- c) E' consentito l'aumento della Superficie lorda (SL) unicamente nei casi in cui l'altezza del fronte (Ar) degli edifici esistenti consenta, al suo interno, il reperimento di ulteriore Superficie lorda (SL) .
- d) Superficie permeabile (SP) = 50% della Superficie fondiaria (SF).
- e) Non è ammesso il recupero dei sottotetti.

Modalita' attuative

Le previsioni si attuano mediante interventi edilizi diretti.

Indicazioni generali

Per le preesistenze in ambiti agricoli (edifici sparsi non agricoli o non più funzionali alla agricoltura), come appositamente individuate e numerate nella tavola delle Previsioni di piano n. 2 del Piano delle regole, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumenti della Superficie Lorda (SL).

Art. 22 - Ambiti di valore ambientale-architettonico

Gli ambiti oggetto di salvaguardia per valore ambientale e/o architettonico compresi all'interno del tessuto prevalentemente residenziale a medio-bassa e medio-alta densità sono individuati nella tavola 5 del Piano delle Regole con apposita grafia.

Essi comprendono i fabbricati e relative aree pertinenziali esistenti alla soglia storica dell'anno 1940, che nel tempo hanno mantenuto caratteri ambientali e architettonici che si ritengono di tutelare e salvaguardare attraverso una normativa specifica e di dettaglio rispetto al tessuto a cui appartengono.

Gli ambiti sono suddivisi in tre tipologie, identificate nella tavola 5:

- 1) Complessi caratterizzati dalla presenza giardini di pertinenza significativi di valore ambientale;
- 2) Fabbricati generalmente disposti a cortina lungo i fronti strada, e case caratteristiche dei primi anni '20;
- 3) Edifici minori, fabbricati con funzioni produttive, anche dismessi, di scarso valore ambientale.

Per la tipologia 1 si prevede:

- a) Interventi edilizi ammessi fino al risanamento conservativo;
- b) Superficie permeabile (SP) = 70% della Superficie fondiaria (SF).
- c) Gli interventi non dovranno comunque compromettere le caratteristiche dei giardini e tendere alla conservazione della piantumazione di rilievo esistente;
- d) Non è ammesso il recupero dei sottotetti.

Per la tipologia 2 si prevede:

- a) Interventi edilizi ammessi fino alla ristrutturazione edilizia, non è ammessa la demolizione e ricostruzione;
- b) Superficie lorda (*SL*) pari esistente;
- c) Altezza urbanistica (*AU*) e altezza del fronte (*Ar*) massima pari all'esistente;
- d) Superficie permeabile (*SP*) = 50% della Superficie fondiaria (*SF*).
- e) Non è ammesso il recupero dei sottotetti.

Per la tipologia 3 si prevede:

- a) Interventi edilizi ammessi fino alla demolizione e ricostruzione (sono esclusi interventi di nuova costruzione su aree libere);
- b) L'indice di edificabilità fondiaria (*IF*), la superficie lorda (*SL*), l'altezza urbanistica (*AU*) e l'altezza del fronte (*Ar*) e la Superficie permeabile (*SP*) di riferimento sono quelli del tessuto di appartenenza;
- c) Non è ammesso il recupero dei sottotetti.

Destinazioni d'uso delle tre tipologie:

Le destinazioni funzionali sono quelle consentite nel tessuto di appartenenza dell'ambito di valore ambientale-architettonico.

Modalità attuative

Le previsioni di tutte le tipologie si attuano mediante attuazione diretta.

Si precisa che per gli edifici non censiti, secondo la classificazione tipologica di cui sopra ed individuati alla tavola n. 5 del Piano delle Regole, gli interventi ammessi si intendono fino alla risanamento conservativo.

Art. 23 – Tessuto prevalentemente non residenziale

Gli ambiti del tessuto prevalentemente non residenziale sono caratterizzati dalla presenza di aree destinate ad attività economiche di tipo produttivo, terziario/direzionale e commerciale/ricettivo.

Obiettivi

- Mantenimento e adeguamento degli edifici esistenti.

Destinazioni d'uso:

Le destinazioni funzionali principali sono: produttivo, terziario/direzionale e commerciale/ricettivo.

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- 1) RL – Residenza libera
- 2) RC – Residenza convenzionata
- 3) P4 – Logistica
- 4) C2 – Medie strutture di vendita
- 5) C3 – Grandi strutture di vendita
- 6) Destinazione agricola

Parametri urbanistici ed edilizi

- e) Indice di edificabilità fondiaria (IF) = 0,6 mq/mq della Superficie fondiaria (SF)
- f) Indice di copertura (IC) = 0,5 mq/mq della Superficie fondiaria (SF)
- g) Altezza urbanistica (AU) massima fino a 4 piani
- h) Superficie permeabile (SP) = 50% della Superficie fondiaria (SF).

Modalità attuative

Le previsioni si attuano mediante interventi edilizi diretti.

Indicazioni generali

Per le preesistenze in ambiti agricoli (edifici sparsi non agricoli o non più funzionali alla agricoltura), come appositamente individuate e numerate nella tavola delle Previsioni di piano n. 2 del Piano delle regole, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza aumenti della Superficie Lorda (SL).

Per tutti gli interventi che comportano ampliamenti, cambi di destinazione d'uso e/o nuove costruzioni, sarà compito dell'operatore consultare l'elaborato "Valutazione di compatibilità rispetto al PTCP delle previsioni afferenti al tessuto non residenziale del TUC, in termini di traffico indotto".

Per le aree che ricadono nella classificazione "lieve", sarà compito dell'operatore, una volta definiti puntualmente la tipologia, la struttura e gli accessi, verificare che i carichi attesi non pregiudichino la funzionalità della viabilità afferente e in caso contrario provvedere alla realizzazione degli interventi strutturali atti a risolvere le eventuali criticità.

Per le aree che ricadono nella classificazione "discreta", una volta definiti puntualmente la tipologia, la struttura e gli accessi, l'operatore dovrà provvedere alla definizione di quegli interventi atti a moderare l'impatto delle nuove attività da insediarsi e verificare, attraverso la redazione di uno studio di traffico, l'adeguatezza delle soluzioni in relazione ai carichi indotti,

al fine di garantire condizioni circolatorie simili alla situazione esistente.

Art. 23 bis – Tessuto prevalentemente non residenziale – Energy Park

Obiettivi

Gli interventi di trasformazione complessivamente previsti per l'area dall'Accordo Quadro datato 11 aprile 2010, dall'Atto Integrativo del 5 febbraio 2016 e dal correlato master plan, sino alla relativa scadenza (5 febbraio 2026).

A seguito della richiesta di Piano Attuativo, anche anteriormente alla scadenza del termine di cui al precedente periodo, risulterà applicabile la seguente disciplina:

Destinazioni d'uso:

Le destinazioni funzionali principali sono: produttivo, terziario/direzionale e commerciale/ricettivo.

Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- 1) RL – Residenza libera
- 2) RC – Residenza convenzionata
- 3) P4 – Logistica
- 4) C2 – Medie strutture di vendita
- 5) C3 – Grandi strutture di vendita
- 6) Destinazione agricola

Parametri urbanistici ed edilizi

Indice di edificabilità fondiaria (IF) = 1 mq/mq della Superficie fondiaria (SF), (da intendersi la SL in eccedenza/a saturazione del lotto)

Indice di copertura (IC) = max.3/5 (= 0,6 mq/mq) SF;

Altezza urbanistica (AU) massima fino a 5 piani

Superficie permeabile (SP) = non inferiore al 30% della Superficie fondiaria (SF).

Modalità attuative

Le previsioni si attuano mediante Piano attuativo

Indicazioni prescrittive

- reperimento e/o monetizzazione degli standard nella misura proporzionata alla SL eccedente il rapporto di 3/5 della superficie fondiaria (SF);
- obbligo di corrispondere in favore del Comune, al momento della stipulazione della

convenzione urbanistica, un contributo straordinario, destinato a concorrere alla realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico scelte dall'Amministrazione, contributo di misura congruamente proporzionata al vantaggio economico che potrà essere conseguito dalla proprietà mediante lo sfruttamento della potenzialità edificatoria (SL) eccedente il rapporto di 3/5 della superficie fondiaria (SF).

Art. 24 – Criteri generali per l'attuazione delle previsioni relative alle aree di Trasformazione nel tessuto urbano consolidato (Aree di Completamento, Aree di Riqualificazione e Aree sottoposte a Piano di Recupero)

1. Le Aree di Completamento (AdC) e le Aree di Riqualificazione (AdR) si attuano mediante Permessi di Costruire Convenzionati, le Aree sottoposte a Piano di Recupero (PdR) si attuano mediante Piani di Recupero.

2. Per ogni Area di Completamento e Area di Riqualificazione deve essere prevista l'esecuzione dell'indagine ambientale dei suoli dell'area oggetto d'intervento, che documenti l'assenza di passività ambientali e la compatibilità degli eventuali livelli di contaminazione del suolo in relazione alle future destinazioni d'uso, le indagini delle aree dovranno essere concordate con l'ente competente ARPA. Qualora dovranno essere effettuati eventuali interventi di bonifica delle aree, le opere edilizie potranno essere realizzate solo dopo l'acquisizione della certificazione di avvenuto risanamento al fine di attestare la compatibilità dei livelli della eventuale contaminazione residua del suolo con le destinazioni d'uso previste, ai sensi della normativa vigente.

3. Al fine di assicurare un migliore assetto urbanistico dell'intervento, sulla base di: motivazioni documentate, rilevazioni cartografiche di maggiore dettaglio rispetto a quelle del Piano delle Regole, certificata reale morfologia dei luoghi, risultanze catastali e dei confini, è possibile apportare modifiche ai perimetri delle AdC, AdR e PdR. Le aree eventualmente escluse dal perimetro dalle AdC, AdR e PdR acquisiscono di diritto la destinazione funzionale corrispondente all'uso di fatto e gli indici edificatori pari all'esistente, ovvero – in carenza di utilizzo attuale – la capacità edificatoria di cui all'art. 9 del D.P.R. 380 e s.m.i. Le eventuali difformità certificate, oltre che ai fini della determinazione dell'indice IT, saranno altresì rilevanti qualora comportino un aumento delle superfici da destinare a servizi o ad attrezzature pubbliche, di cui non è, invece, in alcun caso ammessa alcuna riduzione rispetto ai casi in cui la quantificazione è indicata nella scheda.

4. Le AdC, AdR e PdR dovranno seguire i principi della perequazione urbanistica, così come previsto dalla legislazione regionale vigente (L.R. 12/2005, art. 11, commi 1 e 2); si dovrà garantire cioè l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio.

5. Sulla base del principio perequativo che regola l'attuazione delle previsioni per le AdC, AdR e PdR l'Indice territoriale (IT) è attribuito a tutte le proprietà del comparto ad esclusione di eventuali strade pubbliche esistenti.

6. L'applicazione della disciplina dell'incentivazione urbanistica è indicata esplicitamente nella relativa scheda.

7. Ogni AdC, AdR e PdR deve prevedere una quota di superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche (dotazioni territoriali) come previsto dall'art. 7 del Piano dei Servizi.

8. Nell'attuazione delle AdC, AdR e PdR la dotazione di parcheggi privati da rispettare è quella di cui all'art. 4 delle "Definizioni e disposizioni comuni".

9. Tutte le proprietà devono concorrere pro-quota alla cessione delle superfici destinate a servizi ed attrezzature pubbliche delle AdC, AdR e PdR.

10. Nelle AdC, AdR e PdR è consentita la monetizzazione, parziale o totale, della Superficie da destinare ai servizi e attrezzature pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Piano dei Servizi.

11. Oltre ai vincoli sovracomunali e comunali indicati nelle schede, nella fase attuativa dovranno essere approfonditi i contenuti dei piani di settore e della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.

12. Per ogni AdC, AdR e PdR la rispettiva scheda indica:


- Obiettivi e indirizzi
- Parametri e indici urbanistici ed edilizi
- Destinazioni funzionali
- Incentivazione e compensazione (solo per AdC e AdR)
- Ulteriori disposizioni e indicazioni

Hanno carattere prescrittivo: i parametri e indici urbanistici ed edilizi, le destinazioni funzionali, l'indicazione relativa all'applicazione o meno dell'incentivazione/compensazione,

le ulteriori disposizioni prescrittive (laddove presenti) e le quantità minime di servizi e attrezzature pubbliche identificate in planimetria mentre la definizione della morfologia complessiva definitiva avverrà solo successivamente all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.

13. In fase di definizione dei piani attuativi o dei permessi di costruire convenzionati dovranno essere definiti i parametri urbanistici ed edilizi di dettaglio così come definiti nelle "Definizioni e disposizioni comuni", nonché gli impegni che l'operatore dovrà assumere per garantire, oltre alle urbanizzazioni occorrenti, anche il perseguimento di altri obiettivi relative alla "città pubblica" o che comunque sono di interesse pubblico o generale e che saranno oggetto di negoziazione ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e) della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 25 – Aree di completamento (A.d.C.)
AdC.1 - Area di completamento Vimercate – via Rovereto



Indicazioni planimetriche per l'attuazione - scala 1:2.000

Legenda




AdC | PERIMETRO AREE DI COMPLETAMENTO

Vincoli comunali



TRACCIATO OLEODOTTO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è il completamento di un ambito della città non residenziale.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

Superficie territoriale (ST)	11.289,00 mq
Indice territoriale (IT)	0,60 mq/mq
Superficie coperta (SC)	50% della St
Sup. minima per servizi	100% della SL
Altezza urbanistica (AU)	4 piani fuori terra
Tipologia edilizia	Palazzine

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	T2 – complessi direzionali e/o T3 – servizi per attività produttive
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL max realizzabile)	T1 – uffici e studi professionali C4 – attività di somministrazione alimenti e bevande


Incentivazione e compensazione

Non è prevista incentivazione e/o compensazione per questa Area di Completamento.

Ulteriori disposizioni prescrittive

Con riferimento alle misure di compensazione di cui all'art. 46.3 delle Norme del P.T.C.P., almeno il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a opere compensative con funzioni ecologiche e ambientali, da definirsi nel dettaglio in sede di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato.

1. AdC.2 - Area di completamento via S.P. 2 Monza - Trezzo




Indicazioni planimetriche per l'attuazione - scala 1:2.000

Legenda



AdC | PERIMETRO AREE DI COMPLETAMENTO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione, il completamento e il miglioramento dell'area produttiva già presente.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

Superficie territoriale (ST)	17.111,00 mq
Indice territoriale (IT)	0,26 mq/mq
Superficie coperta (SC)	50% della St
Sup. minima per servizi	100% della SL
Altezza urbanistica (AU)	2 piani fuori terra
Tipologia edilizia	Padiglione

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	C2 – medie strutture di vendita e/o C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL max realizzabile)	--

Incentivazione e compensazione

Non è prevista incentivazione e/o compensazione per questa Area di Completamento.

Ulteriori disposizioni prescrittive

Le soluzioni progettuali per l'accesso dovranno essere concordate e validate dalla Provincia di Monza e Brianza, quale ente proprietario e gestore della S.P. 2, allo scopo di garantire la permanenza di livello di servizio coerenti con la qualifica di *strada di interesse regionale di tipo R2*.


Con riferimento alla fascia di rispetto per la Viabilità di Interesse Provinciale, di cui all'art. 28 delle Norme del P.T.C.P., la larghezza sarà definita in sede di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato.

Ulteriori disposizioni e indicazioni

Realizzazione di intervento di mitigazione ambientale sul margine meridionale dell'area, al confine con lo spazio aperto.



Realizzazione pista ciclopedonale lungo tratto della S.P. 2.


2. AdC.3 - Area di completamento Vimercate – via Manzoni



Indicazioni planimetriche per l'attuazione - scala 1:2.000

Legenda

-  AdC | PERIMETRO AREE DI COMPLETAMENTO
-  PARCHEGGI PUBBLICI



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è il completamento residenziale dell'edificio.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

Superficie territoriale (ST)	6.939,00 mq
Indice territoriale (IT)	0,27 mq/mq
Sup. minima per servizi	47 mq/ab
Altezza urbanistica (AU)	3 piani fuori terra
Tipologia edilizia	Palazzine

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 60% e RC – residenza convenzionata 40%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL max realizzabile)	T1 – uffici e studi professionali C1 – esercizi di vicinato C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

Incentivazione e compensazione

Non è prevista incentivazione e/o compensazione per questa Area di Completamento.

Ulteriori disposizioni prescrittive

Con riferimento alle misure di compensazione di cui all'art. 46.3 delle Norme del P.T.C.P., almeno il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a opere compensative con funzioni ecologiche e ambientali, da definirsi nel dettaglio in sede di attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato.


Ulteriori disposizioni e indicazioni

L'accesso all'Area dovrà avvenire da via Manzoni.

Realizzazione e cessione di area verde/parcheggio lungo la via Manzoni, come indicato in planimetria, di almeno 1.560,00 mq.

Art. 26 – Aree di riqualificazione (A.d.R.)

1. AdR.1 - Area di riqualificazione Vimercate – via Galbusera




Indicazioni planimetriche per l'attuazione - scala 1:2.000

Legenda




AdR | PERIMETRO AREE DI RIQUALIFICAZIONE

Vincoli e tutele sovraordinate



AIP | AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE


Vincoli comunali



TORRENTE MOLGORA Fascia di rispetto di 10 metri R.D. 25 luglio 1904, n. 523, Capo VII, art. 96 lett. c



ZONE DI TUTELA AMBIENTALE "Torrente Molgora": D. lgs. 42 del 22/01/04 Art. 142 comma 1 lett. c (ex. L. 431/85)



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione urbanistica e ambientale dell'area dismessa ex-Barbour

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

Superficie territoriale (ST)	14.345,00 mq
Indice territoriale (IT)	0,64 mq/mq
Sup. minima per servizi	47 mq/ab
Altezza urbanistica (AU)	6 piani fuori terra
Tipologia edilizia	Palazzine

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 30% e RC – residenza convenzionata 70%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL max realizzabile)	T1 – uffici e studi professionali C1 – esercizi di vicinato C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

Incentivazione e compensazione

E' ammesso un incentivo fino al 15% della SL realizzabile, secondo le modalità di cui all'art. 5 delle "Definizioni e disposizioni comuni".

Ulteriori disposizioni prescrittive

Con riferimento agli Ambiti di Interesse Provinciale si rimanda alla disciplina prescrittiva e prevalente dell'art. 34 delle Norme del PTCP.

Ulteriori disposizioni e indicazioni

Realizzazione della riqualificazione della rotatoria tra via Galbussera e via Bergamo.

2. **AdR.2 - Area di riqualificazione Vimercate – via XXV aprile**



Indicazioni planimetriche per l'attuazione - scala 1:2.000


Legenda



AdR | PERIMETRO AREE DI RIQUALIFICAZIONE



PARCHEGGI PUBBLICI




Vincoli e tutele sovraordinate

AIP | AMBITI DI INTERESSE PROVINCIALE

Vincoli comunali



TRACCIATO GASDOTTO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione urbanistica di un'area sottoutilizzata compresa nel tessuto urbano consolidato.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

Superficie territoriale (ST)	7.258,00 mq
Indice territoriale (IT)	0,25 mq/mq
Sup. minima per servizi	47 mq/ab
Altezza urbanistica (AU)	3 piani fuori terra
Tipologia edilizia	Villette mono/bifamiliari e/o palazzine

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 30% e RC – residenza convenzionata 70%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL max realizzabile)	T1 – uffici e studi professionali C1 – esercizi di vicinato C7 – attrezzature ricettive

Incentivazione e compensazione

E' ammesso un incentivo fino al 15% della SL realizzabile, secondo le modalità di cui all'art. 5 delle "Definizioni e disposizioni comuni".


Ulteriori disposizioni prescrittive

Con riferimento agli Ambiti di Interesse Provinciale si rimanda alla disciplina prescrittiva e prevalente dell'art. 34 delle Norme del PTCP.

Ulteriori disposizioni e indicazioni

Realizzazione e cessione di area a parcheggio lungo la via Principato, come indicato in planimetria, di almeno 860,00 mq.

3. **AdR.3 - Area di riqualificazione Vimercate – via Dalmazia**



Indicazioni planimetriche per l'attuazione - scala 1:2.000

Legenda



AdR | PERIMETRO AREE DI RIQUALIFICAZIONE




PARCHEGGI PUBBLICI

Vincoli comunali



TRACCIATO GASDOTTO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la riqualificazione urbanistica di un'area dismessa compresa nel tessuto urbano consolidato.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

Superficie territoriale (ST)	10.874,00 mq
Indice territoriale (IT)	0,42 mq/mq
Sup. minima per servizi	47 mq/ab
Altezza urbanistica (AU)	3 piani fuori terra per gli edifici a cortina, 4 piani fuori terra per le palazzine
Tipologia edilizia	Edifici a cortina lungo via Motta e palazzine nell'area ad est

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 30% e RC – residenza convenzionata 70%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL max realizzabile)	T1 – uffici e studi professionali C1 – esercizi di vicinato

Incentivazione e compensazione

E' ammesso un incentivo fino al 15% della SL realizzabile, secondo le modalità di cui all'art. 5 delle "Definizioni e disposizioni comuni".

Ulteriori disposizioni e indicazioni

Realizzazione e cessione di area a parcheggio, come indicato in planimetria, di almeno 2.945,00 mq.


Art. 27 – Aree sottoposte a Piani di recupero (P.d.R.)

La riqualificazione delle cascine esterne agli Ambiti Agricoli Strategici di cui al PTCP e di alcuni ambiti compresi nei Nuclei di Antica Formazione è finalizzata al recupero della città esistente e alla salvaguardia di alcuni elementi di valore ambientale, architettonico e monumentale meritevoli di tutela.

Gli interventi sono soggetti a presentazione di Piano di Recupero, la cui convenzione urbanistica svilupperà nel dettaglio i contenuti relativi agli interessi pubblici, alle scelte planovolumetriche e ad altri accordi.


Per gli interventi nelle cascine è consentito il recupero anche di parti crollate per ragioni di vetustà a condizione che se ne comprovi la loro precedente esistenza. In particolare, con la definizione “pari all’esistente” si intende pari alla consistenza esistente a far data dal 1967, con presentazione del titolo abilitativo per interventi successivi a tale data o autocertificazione della loro esistenza se antecedenti.

1. **PdR.1 - Piano di Recupero Cascina Varisco**



Individuazioni planimetriche - scala 1:2.000

Legenda



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è il recupero di edifici di origine agricola, nel rispetto delle componenti storiche, architettoniche e tipologiche dei fabbricati.

Si richiama, inoltre, l'obiettivo tematico TM 4.1 del PTR, che invita a valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento.

Per la realizzazione dell'intervento lo strumento attuativo previsto è il Piano di Recupero.

Gli interventi ammessi possono contemplare fino alla demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma, fatta salva la classificazione di cui alla tavola 4 del Piano delle Regole e relativa norma all'art. 19 delle norme del Piano delle Regole per i singoli edifici soggetti a tutela.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

SL	Pari all'esistente
H	Pari all'esistente
Volume	Pari all'esistente
Sup. minima per servizi	47 mq/ab

Destinazioni funzionali


Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 100%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL totale)	T1 – uffici e studi professionali
	C1 – esercizi di vicinato
	C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

In alternativa alle destinazioni funzionali di cui sopra è prevista la facoltà di un recupero per destinazione agricola con intervento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 28 "Tessuto agricolo".

Ulteriori disposizioni e indicazioni

I parcheggi esterni dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile.


PdR.2 - Piano di Recupero Cascina Griffalda



Individuazioni planimetriche - scala 1:2.000

Legenda

 PdR | PIANI DI RECUPERO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è il recupero di edifici di origine agricola, nel rispetto delle componenti storiche, architettoniche e tipologiche dei fabbricati.

Si richiama, inoltre, l'obiettivo tematico TM 4.1 del PTR, che invita a valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico, in quanto identità del territorio lombardo, e ricchezza e valore prioritario in sé, ponendo attenzione non solo ai beni considerati isolatamente, ma anche al contesto storico e territoriale di riferimento.

Per la realizzazione dell'intervento lo strumento attuativo previsto è il Piano di Recupero.

Gli interventi ammessi possono contemplare fino alla demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma, fatta salva la classificazione di cui alla tavola 4 del Piano delle Regole e relativa norma all'art. 19 delle norme del Piano delle Regole per i singoli edifici soggetti a tutela.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

SL	Pari all'esistente
H	Pari all'esistente
Volume	Pari all'esistente
Sup. minima per servizi	47 mq/ab

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 100%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL totale)	T1 – uffici e studi professionali
	C1 – esercizi di vicinato
	C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

In alternativa alle destinazioni funzionali di cui sopra è prevista la facoltà di un recupero per destinazione agricola con intervento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 28 "Tessuto agricolo".

Ulteriori disposizioni e indicazioni

I parcheggi esterni dovranno essere realizzati con pavimentazione permeabile.

3. PdR.3 - Piano di Recupero via Pinamonte




Individuazioni planimetriche - scala 1:2.000

Legenda



PdR | PIANI DI RECUPERO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la ristrutturazione urbanistica in un ambito compreso nei Nuclei di Antica Formazione.

Per la realizzazione dell'intervento lo strumento attuativo previsto è il Piano di Recupero.

Gli interventi ammessi possono contemplare fino alla demolizione e ricostruzione, fatta salva la classificazione di cui alla tavola 3 del Piano delle Regole e relativa norma all'art. 19 delle norme del Piano delle Regole per i singoli edifici soggetti a tutela.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

SL	Pari all'esistente
H	2 piani fuori terra
Volume	Pari all'esistente
Sup. minima per servizi	47 mq/ab

Destinazioni funzionali


Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 30% e RC – residenza convenzionata 70%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL totale)	T1 – uffici e studi professionali C1 – esercizi di vicinato C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

4. PdR.4 - Piano di Recupero Villa Gargantini-Piatti – via Garibaldi




Indicazioni planimetriche - scala 1:2.000

Legenda



PdR | PIANI DI RECUPERO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la ristrutturazione urbanistica in un ambito compreso nei Nuclei di Antica Formazione.

Per la realizzazione dell'intervento lo strumento attuativo previsto è il Piano di Recupero.

Gli interventi ammessi possono contemplare fino al restauro e risanamento conservativo. L'edificio risulta vincolato quale bene di valore storico-monumentale e classificato come AM1 "di valore storico, architettonico, monumentale e/o paesaggistico, rilevante per l'intero assetto dei centri e nuclei storici in cui è inserito" nella classificazione di cui alla tavola 3 del Piano delle Regole e relativa norma all'art. 19 delle norme del Piano delle Regole.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

SL	Pari all'esistente
H	Pari all'esistente
Volume	Pari all'esistente
Sup. minima per servizi	47 mq/ab

Destinazioni funzionali


Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 100%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL totale)	T1 – uffici e studi professionali
	C1 – esercizi di vicinato
	C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

5. PdR.5 - Piano di Recupero Monastero S. Lorenzo – piazza S. Lorenzo



Indicazioni planimetriche - scala 1:2.000

Legenda



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la ristrutturazione urbanistica in un ambito compreso nei Nuclei di Antica Formazione.

Per la realizzazione dell'intervento lo strumento attuativo previsto è il Piano di Recupero.

Gli interventi ammessi possono contemplare fino al restauro e risanamento conservativo. L'edificio risulta vincolato quale bene di valore storico-monumentale e classificato come AM1 "di valore storico, architettonico, monumentale e/o paesaggistico, rilevante per l'intero assetto dei centri e nuclei storici in cui è inserito" nella classificazione di cui alla tavola 3 del Piano delle Regole e relativa norma all'art. 19 delle norme del Piano delle Regole.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

SL	Pari all'esistente
H	Pari all'esistente
Volume	Pari all'esistente
Sup. minima per servizi	47 mq/ab

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 100%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL totale)	T1 – uffici e studi professionali
	C1 – esercizi di vicinato
	C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande

6. PdR.6 - Piano di Recupero via Montesanto




Indicazioni planimetriche - scala 1:2.000

Legenda



PdR | PIANI DI RECUPERO



Obiettivi e indirizzi

L'obiettivo dell'intervento è la ristrutturazione urbanistica in un ambito compreso nei Nuclei di Antica Formazione.

Per la realizzazione dell'intervento lo strumento attuativo previsto è il Piano di Recupero.

Gli interventi ammessi possono contemplare fino alla demolizione e ricostruzione, fatta salva la classificazione di cui alla tavola 4 del Piano delle Regole e relativa norma all'art. 19 delle norme del Piano delle Regole per i singoli edifici soggetti a tutela.

Parametri e indici urbanistici ed edilizi

SL	Pari all'esistente
H	Pari all'esistente
Volume	Pari all'esistente
Sup. minima per servizi	47 mq/ab

Destinazioni funzionali

Destinazione d'uso principale	RL – residenza libera 30% e RC – residenza convenzionata 70%
Destinazioni d'uso compatibili (fino al 30% della SL totale)	T1 – uffici e studi professionali C1 – esercizi di vicinato C4 – attività di somministrazione di alimenti e bevande C7 – attrezzature ricettive

Ulteriori disposizioni e indicazioni

Le destinazioni d'uso compatibili potranno essere insediate solo nei due corpi di fabbrica all'ingresso della cascina.

CAPITOLO V – AREE DI VALORE AGRICOLO, PAESAGGISTICO - AMBIENTALE ED ECOLOGICO

Art. 28 – Tessuti agricoli

Le aree ricadenti all'interno del presente articolo ricomprendono gli ambiti destinati all'agricoltura in cui risultano già insediate e possono essere insediate nuove strutture produttive agricole e zootecniche; le aree che esercitano un ruolo complementare agli insediamenti agricoli e zootecnici mediante la coltivazione delle superfici agrarie, sia nella forma di colture estensive ed intensive sia nella forma della conduzione di attività di orticoltura e zootecnia; le aree a vivaio con impianto in terreno naturale o in vaso.

Sono inoltre individuati gli edifici sparsi non agricoli o non più funzionali alla agricoltura, come appositamente individuate nella tavola delle Previsioni di piano. Sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo con mantenimento della funzione insediata, oltre i cambi di destinazione verso gli usi agricoli.

Obiettivi

- 1) Connessione delle aree a verde urbano ed extraurbano attraverso l'implementazione della Rete Ecologica Comunale con le previsioni della Rete Ecologica Regionale e della Rete Ecologica Provinciale;
- 2) Elaborare una normativa unitaria per il tessuto agricolo extraurbano;
- 3) Valorizzare e potenziare il sistema di aree agricole aventi funzioni ecologiche, anche all'interno del tessuto urbano consolidato attraverso il sistema del verde di tipo V1, V2, V3 e V4.

Destinazione d'uso

Ammessa l'attività agricola: sono comprese tutte le attività, le funzioni e gli usi di cui al Titolo III, artt. 59 – 62 bis della L.r. 12/05 e s.m.i.

Modalità attuative

Le previsioni si attuano mediante Permesso di costruire

Parametri urbanistici ed edilizi

a) Superficie lorda (SL):

- 0,06 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;

- 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
- 0,03 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli;
- b) Altezza urbanistica (AU) pari a 2 piani fuori terra;
- c) Distanze:
 - distanza dalle strade (Ds): m. 10.00 salvo diverse indicazioni nella tavola n. 7 del Piano delle Regole, relativamente alla viabilità di interesse paesaggistico;
 - distanza dai confini di proprietà (Dc): m. 6.00 salvo il caso di convenzionamento fra privati;
 - distanza fabbricati (Df): m. 10.00;

Prescrizioni generali

- sono ammesse recinzioni esclusivamente pertinenziali e funzionali all'insediamento, esse potranno essere cieche solo entro il limite del 20% dell'intero loro sviluppo, considerando anche fabbricati a confine, dovranno essere realizzate con manufatti ambientalmente inseriti, eventualmente mascherate con piantumazione non continua, si esclude l'utilizzo di parti in cemento di qualsiasi genere che sia visibile;
- le reti antigrandine a protezione delle colture dovranno essere installate per il periodo strettamente necessario in relazione alla stagione climatica;

Art. 29 – Il PLIS del Parco Agricolo Nord Est – P.A.N.E.

Gli aspetti di tutela ambientale con valenza agricola ecologica e paesaggistica, sono stati tra gli obiettivi prioritari del P.R.G. e riconfermati dall'attuale P.G.T.

Il territorio comunale di Vimercate si pone in posizione privilegiata rispetto agli altri comuni dell'area est del territorio urbanizzato milanese, per la presenza di ampie e continue fasce di aree rurali non urbanizzate disposte in senso nord – sud, che formano un sistema ambientale di separazione con l'urbanizzato esistente e con l'urbanizzato dei comuni confinanti.

Nello specifico il Parco locale di interesse sovra-comunale del P.A.N.E. interessa la maggior parte del territorio comunale, includendo al suo interno le aree di valore agricolo, paesaggistico - ambientale ed ecologico.

Obiettivi

Estensione delle aree tutelate a parco e maggior tutela delle stesse attraverso una differente normativa rispetto alle aree di valore agricolo, paesaggistico - ambientale ed ecologico.

Destinazioni d'uso

All'interno del perimetro del Parco valgono le singole norme dei tessuti urbanistici di cui al presente Piano delle Regole, fatte salve ulteriori specifiche indicazioni e prescrizioni di carattere generale e particolare.

Modalità attuative

Le previsioni si attuano mediante interventi edilizi diretti.

Parametri urbanistici ed edilizi

a) Superficie lorda (SL):

- 0,03 metri cubi per metro quadrato su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata;
- 0,01 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
- 0,01 metri cubi per metro quadrato sugli altri terreni agricoli;

b) Altezza urbanistica (AU) pari a 2 piani fuori terra

c) Distanze:

- distanza dalle strade (Ds): m. 10.00 salvo diverse indicazioni nella tavola n. 7 del Piano delle Regole relativamente alla viabilità di interesse paesaggistico;
- distanza dai confini di proprietà (Dc): m. 6.00 salvo il caso di convenzionamento fra privati;
- distanza fabbricati (Df): m. 10.00;

Prescrizioni generali

All'interno delle aree del Parco sono vietate:

- viabilità motorizzata esclusa quella a servizio delle attività agricole e quella necessaria a raggiungere i lotti di proprietà nonché quella autorizzata dal Consorzio e dai Comuni;
- prelievi di acqua che non siano necessari al miglioramento idrogeologico della zona o alla realizzazione di piccoli ambienti umidi e/o acquatici;
- l'apposizione di cartelli e manufatti ad uso pubblicitario fatto salvo quelli di interesse pubblico;
- movimenti di terra, cave, discariche e modificazione dei corsi d'acqua;

All'interno delle aree del Parco sono consentiti i seguenti interventi:

- standard comunale;
- standard comunale e/o sovracomunale già attuato, cioè dove già esistono i servizi, gli

impianti, le attrezzature o il verde previsti dallo strumento urbanistico; ciò vale per le zone destinate a verde pubblico attrezzato, parcheggio, impianti sportivi, istruzione, servizi di interesse comune (cimiteri e relative aree di rispetto, servizi tecnologici);

- nuovi insediamenti nelle zone agricole conformi alla legge regionale 12/05 e s.m.i.;
- zona a verde privato e/o verde di interesse monumentale (parcheggi e giardini storici);
- nuclei di antica formazione monumentali (ville storiche e loro pertinenze) e zone di interesse storico ambientale e di recupero (case e corti rurali, cascine);
- interventi diretti al miglioramento delle caratteristiche silvo-colturali.

Lungo tutto il percorso dei torrenti Molgora e Molgoretta sono presenti le aree di rispetto delle acque pubbliche così come definito dal R.D. 523/1904 agli art. 95, 96, 97 e 98.

Gli interventi da realizzare nei parchi storici e negli spazi aperti degli edifici monumentali e comunque nei parchi e giardini in generale, non devono alterare la tipologia e la morfologia dell'impianto vegetazionale e delle essenze che lo compongono, e non devono alterare la pavimentazione dei giardini e delle corti ed i relativi elementi di arredo; l'abbattimento e la sostituzione degli alberi esistenti in tali parchi ed in tali spazi devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e la relativa richiesta deve essere corredata di una relazione redatta da un agronomo, che giustifichi l'intervento proposto e dimostri il carattere migliorativo dell'intervento.

Prescrizioni particolari

Per le zone V1

- Le aree sono destinate anche alla fruizione naturalistica oltre alla valenza paesaggistica, da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione, e possono essere acquisite al patrimonio del Comune; il Consorzio ne prevede il recupero naturalistico-ambientale attraverso i seguenti interventi, la cui realizzazione è programmata mediante i Programmi Pluriennali di Intervento approvati dal Consorzio:
 - i rimboschimenti, la realizzazione di nuovi boschi, e l'ampliamento dei boschi e delle formazioni boschive esistenti di varia costituzione;
 - la salvaguardia dei prati, delle radure calpestabili, degli incolti e degli arbusteti esistenti, e loro potenziamento;
 - la realizzazione di sentieri per la pratica di attività compatibili con le finalità del Parco.

Per le zone V2

Queste aree, comprendenti formazioni boschive esistenti di varia costituzione, sono destinate alla fruizione naturalistica da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione, ed in esse è consentita solo la realizzazione di sentieri per la pratica di attività compatibili

con le finalità del Parco (sentieri di osservazione ornitologica e botanica), sentieri per attività di orientamento, per viabilità ciclo-pedonale ed equestre, ecc.

Per le zone V3

Le “siepi boscate”, i “filari” e in genere le formazioni longitudinali arboreo-arbustive e gli elementi boscati minori esistenti, così come individuati dalle tavole, devono essere conservati, ed ogni intervento di gestione degli stessi deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo motivato parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Art. 30. – Zona V1 - Aree per il verde di connessione

Destinazione d'uso

Esclusivamente destinate a nuovo impianto arboreo, alla connessione del territorio rurale e quello edificato ed, inoltre, alla connessione fra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate nonché di gestione di nuove aree alberate finalizzati alla realizzazione di nuove aree alberate aventi funzioni di barriera ai lati della viabilità sovralocale, di filtro per scopi d'igiene ambientale, di riqualificazione paesaggistica dei luoghi degradati e di arricchimento paesaggistico degli ambiti del territorio che possano trarre vantaggio da prospettive alberate, fatto salvo quanto previsto per le medesime aree all'interno del P.L.I.S. del P.A.N.E..

Modalità attuative

Definibili ai sensi all'art. 5 delle Disposizioni comuni.

Prescrizioni

Fino all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sono ammesse transitoriamente solo coltivazioni agricole, è esclusa ogni edificazione stabile e qualsiasi tipo di recinzione.

Art. 31 – Zona V2 - Aree boschive

Destinazione d'uso

Esclusivamente per la conservazione e il consolidamento di aree boscate esistenti e per il nuovo impianto di essenze autoctone nelle aree attualmente non boscate, alla fruizione pedonale e ciclabile dell'ambiente naturale, a obiettivi di salubrità dell'aria, ad igiene ambientale ed a mitigazione acustica e alla riqualificazione paesaggistico ambientale del territorio, fatto salvo quanto previsto per le medesime aree all'interno del P.L.I.S. del P.A.N.E.

Prescrizioni

Fino all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, nelle aree libere, sono ammesse transitoriamente solo coltivazioni agricole che non comportino abbattimenti di alberature, è

esclusa ogni edificazione stabile e qualsiasi tipo di recinzione. Nelle suddette aree è vietato: l'abbattimento di alberi, arbusti e siepi (salvo quanto necessario per esigenze colturali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale competente ed eventualmente del P.L.I.S. del P.A.N.E., che potranno chiedere la messa a dimora di essenze analoghe a quelle rimosse e comunque autoctone).

Art. 32. – Zona V3 - Aree ecologiche esistenti

Destinazione d'uso

Aree dedicate alla conservazione della vegetazione arborea esistente anche nella forma di filari alberati e di formazioni lineari, nonché per il nuovo impianto di essenze autoctone per il consolidamento della rete ecologica comunale, alla fruizione pedonale e ciclabile dell'ambiente naturale, a obiettivi di salubrità dell'aria, ad igiene ambientale ed a mitigazione acustica, alla riqualificazione paesaggistico ambientale del territorio, fatto salvo quanto previsto per le medesime aree all'interno P.L.I.S. del P.A.N.E.

Modalità attuative

Definibili ai sensi all'art. 5 delle Disposizioni comuni.

Prescrizioni

Fino all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sono ammesse transitoriamente solo coltivazioni agricole che non comportino abbattimenti di alberature, è esclusa ogni edificazione stabile e qualsiasi tipo di recinzione. Nelle suddette aree è vietato: l'abbattimento di alberi, arbusti e siepi (salvo quanto necessario per esigenze colturali e previo parere favorevole dell'ufficio comunale competente ed eventualmente del P.L.I.S. del P.A.N.E., che potranno chiedere la messa a dimora di essenze analoghe a quelle rimosse e comunque autoctone).

Art. 33 – Zona V4 - Aree ecologiche in previsione

Destinazione d'uso

Aree dedicate al nuovo impianto di essenze autoctone nelle aree attualmente non boscate finalizzate al potenziamento programmato della rete ecologica comunale in forma di ulteriore estensione, prevalentemente, a lato della viabilità interpodereale dei filari, delle siepi e degli arbusteti già esistenti ed in corrispondenza di balze e scarpate di terreni incolti.

Modalità attuative

Definibili ai sensi all'art. 5 delle Disposizioni comuni.

Prescrizioni

Fino all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, sono ammesse transitoriamente solo coltivazioni agricole, è esclusa ogni edificazione stabile e qualsiasi tipo di recinzione.

CAPITOLO VI - ESAME DELL'IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI

Art. 34 – Sensibilità paesistica del territorio e modalità esame dell'impatto paesistico

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) – sezione specifica del Piano Territoriale Regionale vigente (approvato il 19 gennaio 2010 con deliberazione n. 951 del Consiglio Regionale Lombardia) riconosce all'intero territorio valore paesaggistico e stabilisce che l'azione di tutela e valorizzazione vada esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti parti del territorio.

Per quanto riguarda gli ambiti non assoggettati a specifica tutela, la salvaguardia del paesaggio è esercitata tramite un esame paesistico dei progetti, procedimento mediante il quale si accerta l'impatto di un atto di natura progettuale e/o pianificatoria sotto il profilo paesaggistico e, conseguentemente, se ne accerta l'ammissibilità.

La finalità e l'oggetto dell'esame paesistico sono descritti all'art. 8, le modalità e gli effetti nella Parte IV – artt. 35 – 39, della Normativa del P.P.R.

Il metodo di esame proposto dalla normativa regionale si applica a tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (D.G.R. n. 7/11045 8 novembre 2002 pubblicata sul B.U.R.L. 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47), alla quale si rimanda integralmente.

Tenendo presente che l'oggetto della valutazione paesistica non è il progetto in sé ma il progetto in quanto partecipe di un paesaggio, cioè il rapporto progetto – contesto paesistico, l'esame deve riguardare tutti i progetti edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e ampliamento dell'esistente, oltre alle infrastrutture e ai servizi di interesse pubblico.

Al fine di facilitare l'applicazione del metodo da parte dei progettisti fornendo uno strumento conoscitivo per la fase di valutazione della sensibilità del sito, è stata elaborata la "Carta della sensibilità paesistica del territorio comunale", parte integrante del Piano delle Regole – tavola 10 del Piano delle Regole, che individua, in via preliminare, la classe di sensibilità paesistica delle diverse parti del territorio.

CAPITOLO VII – NORME GEOLOGICHE DI PIANO

La sintesi della parte relazionale della Componente geologica, idrogeologica e sismica è allegata al presente documento.




studio associato

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 BERGAMO – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – Fax +39 035 271216

REL. SS-25 19/12/2019

Città di Vimercate

Piazza Unità d'Italia, 1 – Vimercate (MB)



AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T.

ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30 novembre 2011 e s.m.i.

Norme Geologiche di Piano

Bergamo, luglio 2020







1	CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA	5
	La fattibilità geologica nel comune di Vimercate	7
1.1	<u>Classe 2</u>	7
1.2	<u>Classe 3</u>	8
1.3	<u>Classe 4</u>	14
2	NORMATIVA SISMICA	16
2.1	<u>Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (PSL Z2a) o potenzialmente soggetti a liquefazione (PSL Z2b)</u>	16
2.2	<u>Effetti di amplificazione morfologica (PSL Z3)</u>	17
2.3	<u>Effetti di amplificazione litologica (PSL Z4)</u>	21
3	VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO	23
3.1	<u>P.G.R.A. – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (TAV. 3).</u>	24
3.2	<u>Vincoli derivanti dal P.T.C.P. della Provincia di Monza e Brianza</u>	28





1 CLASSI DI FATTIBILITÀ GEOLOGICA

I dati raccolti ed elaborati nella relazione geologica consentono, mediante l'analisi dei vari elementi che caratterizzano l'area in esame, di suddividere il territorio in settori a maggiore o minore vocazione urbanistica. Si tratta di una classificazione della pericolosità che fornisce indicazioni generali sulle destinazioni d'uso, sulle cautele generali da adottare per gli interventi, sugli studi e le indagini necessarie in caso di intervento e sulle opere di riduzione degli eventuali rischi territoriali, ciò al di là di ogni considerazione di carattere economico e amministrativo, ma esclusivamente in funzione dei diversi parametri naturali che caratterizzano il territorio.

È opportuno ricordare che per una lettura esaustiva delle possibilità di cambiamento di destinazione d'uso di una qualsiasi parte del territorio, la *Carta della fattibilità geologica per le azioni di piano* deve essere consultata insieme alla *Carta dei vincoli* dove sono rappresentate le limitazioni derivanti dalla normativa in vigore.

La D.G.R. 9/2616 del 30 novembre 2011 adotta quattro classi di fattibilità.

Classe 1 (bianca) - Fattibilità senza particolari limitazioni

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso e per le quali deve essere direttamente applicato quanto prescritto dalle Norme Tecniche per le costruzioni, di cui alla normativa nazionale.

Classe 2 (verde-gialla) – Fattibilità con modeste limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso, che possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico-costruttivi e senza l'esecuzione di opere di difesa. Per gli ambiti assegnati a questa classe devono essere indicati, nelle norme geologiche di piano, gli approfondimenti da effettuare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori.

Classe 3 (gialla-arancione) – Fattibilità con consistenti limitazioni

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per le condizioni



di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa.

Il professionista, nelle norme geologiche di piano, deve, in alternativa:

- se dispone fin da subito di elementi sufficienti, definire puntualmente per le eventuali previsioni urbanistiche le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;*
- se non dispone di elementi sufficienti, definire puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l'ambito di territoriale di riferimento (puntuale, quali caduta massi, o relativo ad ambiti più estesi coinvolti dal medesimo fenomeno quali ad esempio conoidi, interi corsi d'acqua ecc.) e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico-economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all'edificazione.*

Classe 4 (rossa) – Fattibilità con gravi limitazioni

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrato, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Il professionista deve fornire indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti idonei piani di emergenza; deve inoltre essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l'evoluzione dei fenomeni in atto.



Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

A discrezione del professionista ogni classe di fattibilità, con particolare riferimento alle classi 2 e 3, può essere, per maggiore chiarezza, suddivisa in sottoclassi riguardanti ambiti omogenei.

La fattibilità geologica nel comune di Vimercate

1.1 Classe 2

In questa classe ricadono le zone dove sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni.

- 2a

Alla classe 2a appartengono le aree pianeggianti o subpianeggianti, il cui sottosuolo è formato da terreni con discrete caratteristiche geotecniche o con consistenti disomogeneità tessiturali laterali e verticali. Queste aree sono classificate a suscettività moderata o bassa rispetto al fenomeno degli occhi pollini (P.T.C.P di Monza e Brianza).

L'utilizzo delle aree ricadenti in questa sottoclasse è subordinato alla realizzazione di indagini geognostiche ad hoc (D.M. 11 marzo 1988 e nelle N.T.C. del 17 gennaio 2018), necessarie per la caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del sottosuolo, nonché della situazione idrogeologica locale.

Nelle zone a Moderata e Bassa suscettività al fenomeno degli occhi pollini dovrà essere verificata con metodi diretti (indagini geognostiche) e indiretti (prospezioni geofisiche) la presenza, o meno, di terreni riconducibili al fenomeno degli occhi pollini, preliminarmente al progetto delle opere di invarianza idraulica e idrologica.

Si applicano altresì le prescrizioni contenute nelle “*direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n.*



152 e successive modificazioni)” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 7) e ribadito nell’art. 94 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, per le aree ricadenti in tali ambiti.

- 2b

Alla classe 2b appartengono le aree pianeggianti o subpianeggianti il cui sottosuolo è formato da terreni con modeste proprietà geotecniche, moderata o bassa suscettività del fenomeno degli occhi pollini, ma maggiore vulnerabilità dell’acquifero, sia a causa della relativamente più alta permeabilità dei terreni che per la possibile presenza di falde sospese.

Oltre a quanto previsto per la classe 2a è necessario, in relazione al potenziale carico inquinante dell’insediamento, valutare il grado di rischio di inquinamento e la metodologia per la salvaguardia della risorsa idrica, sia sotterranea che superficiale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Si applicano altresì le prescrizioni contenute nelle “*direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)*” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 7) e ribadito nell’art. 94 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, per le aree ricadenti in tali ambiti.

1.2 Classe 3

In questa classe ricadono le zone dove sono state rilevate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso.

In relazione alle condizioni di rischio riscontrate sono state individuate quattro sottoclassi.

- 3a

Alla sottoclasse 3a appartengono le aree pianeggianti del territorio il cui sottosuolo è formato da terreni con modeste caratteristiche geotecniche, con consistenti disomogeneità tessiturali laterali e verticali e/o da terreni di riporto. Queste aree sono classificate a suscettività Alta o Molto Alta rispetto al fenomeno degli occhi pollini (P.T.C.P di Monza e Brianza).



L'utilizzo delle aree ricadenti in questa sottoclasse è subordinato alla realizzazione di indagini geognostiche ad hoc (D.M. 11 marzo 1988 e nelle N.T.C. del 17 gennaio 2018), necessarie per la caratterizzazione puntuale dei parametri meccanici del sottosuolo, nonché della situazione idrogeologica locale.

Nelle aree a Molto Alta e Alta suscettività al fenomeno degli occhi pollini è da escludere il ricorso a opere di infiltrazione superficiale nel progetto delle opere di invarianza idraulica e idrologica.

Si applicano altresì le prescrizioni contenute nelle *“direttive per la disciplina delle attività all'interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)”* approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 7) e ribadito nell'art. 94 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006, per le aree ricadenti in tali ambiti.

- 3b

La sottoclasse 3b include le aree allagabili per evento di piena con TR = 100 anni che il P.G.R.A. assegna alle alluvioni poco frequenti (P2/M) e le aree ad esse assimilabili (Regione Lombardia, Studio 2016), che ricadono al di fuori del perimetro edificato, così come individuato nel P.G.R.A..

In queste aree si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del P.A.I. (art. 30).

Oltre a quanto previsto per la classe 2a, eventuali interventi dovranno seguire le seguenti prescrizioni per minimizzare il rischio idraulico:

- Realizzare le superfici abitabili, le aree sede dei processi industriali, degli impianti tecnologici e degli eventuali depositi di materiali, sopraelevate rispetto al livello della piena di riferimento;
- Realizzare le aperture degli edifici situate al di sotto del livello di piena a tenuta stagna e disporre gli ingressi, in modo che non siano perpendicolari al flusso principale della corrente;
- Progettare la viabilità minore interna e la disposizione dei fabbricati così da limitare allineamenti di grande lunghezza nel senso di scorrimento delle acque, che potrebbero indurre la creazione di canali di scorrimento a forte velocità;



- Progettare la disposizione dei fabbricati in modo da limitare la presenza di lunghe strutture trasversali alla corrente principale;
- Adottare tutte le misure atte a garantire la stabilità delle fondazioni (opere drenanti per evitare le sottopressioni idrostatiche nei terreni di fondazione, opere di difesa per evitare i fenomeni di erosione delle fondazioni superficiali, fondazioni profonde per evitare fenomeni di cedimento o di rigonfiamento di suoli coesivi).
- È vietata realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dell'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
- I manufatti per lo smaltimento delle acque (pozzi perdenti) dovranno essere progettati in modo tale da agevolare il drenaggio delle acque di piena. Sarà necessario prevedere la posa in opera di tutti quegli accorgimenti atti ad impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze inquinanti dilavate dalle acque di piena. È vietato altresì il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali e sostanze potenzialmente pericolose in grado di contaminare acque e terreni a seguito di un evento di piena.
- Prevedere tutti quegli accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di allagamento. In particolare:
 - uscite di sicurezza situate sopra il livello della piena centennale con dimensioni sufficienti per l'evacuazione di persone e beni verso l'esterno o verso i piani superiori;
 - vie di evacuazione situate sopra il livello di piena centennale;
 - utilizzo di materiali e tecnologie costruttive che permettano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche;
 - utilizzo di materiali per costruzione poco danneggiabili al contatto con l'acqua.



- 3c

La sottoclasse 3c include le aree allagabili per evento di piena con TR = 100 anni che il P.G.R.A. assegna alle alluvioni poco frequenti (P2/M) e le aree ad esse assimilabili (Regione Lombardia, Studio 2016) per le quali è riconosciuto un grado di rischio molto elevato R4, poiché ricadenti all'interno del perimetro edificato.

In queste aree si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del “Titolo II – Norme per le fasce fluviali”, delle N.d.A. del P.A.I. (art. 30).

Oltre a quanto previsto per la classe 3b, trova applicazione il seguente regolamento che vieta le seguenti attività:

- a. All'interno della fascia sono esclusivamente consentite le demolizioni senza ricostruzioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo così come definito alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 27 della L.R. 12/05 e s.m.i., senza l'aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico di superficie o volume e senza mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
- b. Per interventi diversi da quelli al punto a) sarà necessario effettuare una valutazione di compatibilità idraulica secondo le modalità illustrate nell'allegato 4 alla D.G.R. 9/2616/2011 del 30 novembre 2011 “*Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12*”.
- c. Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- d. La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto al punti “g” delle attività consentite;



- e. In presenza di argini interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

Sono consentite le seguenti attività.

- a. I cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b. Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c. Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d. Il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto di fascia;
- e. Il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- f. Il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. M) del D.Lgs. 152/2006;
- g. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 152/2006) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa;
- h. Gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla limitazione della fascia;
- i. L'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali;
- l. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli



- ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino;
- m. La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - n. L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni;
 - o. Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino.

- 3d

La sottoclasse 3d include le aree allagabili per evento di piena con TR = 500 anni che il P.G.R.A. assegna alle alluvioni rare (P1/L) e le aree ad esse assimilabili (Regione Lombardia, Studio 2016), che ricadono al di fuori del perimetro edificato, così come individuato nel P.G.R.A.. Tali aree sono soggette alle disposizioni previste per la fascia C di cui all'art. 31 delle N.d.A. del P.A.I..

Oltre a quanto previsto per la classe 2a è necessario che gli interventi non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo, né costituiscano significativo ostacolo al deflusso e/o limitino in maniera significativa la capacità d'invaso. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da un'analisi di compatibilità idraulica che documenti l'assenza delle suddette interferenze o indichi i rimedi progettuali per ovviare a tale rischio quali ad esempio sopralzi, recinzioni impermeabili e altri accorgimenti tecnici necessari a garantire la sicurezza dei locali in caso di allagamento.



1.3 Classe 4

Nella classe 4 l'alta pericolosità e/o vulnerabilità comporta gravi limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentite esclusivamente le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 12/05.0

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata un'apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di rischio presente.

In relazione al tipo di vincolo e/o pericolo sono state distinte tre sottoclassi.

- 4a

Nella sottoclasse 4a sono inserite le aree di pertinenza torrentizia del torrente Molgora comprese le aree allagabili con TR = 10 anni, le aree interessate da alluvioni frequenti (P3/H) individuate dal P.G.R.A. e le aree ad esse assimilabili (Regione Lombardia, Studio 2016).

Le aree incluse in questa sottoclasse e individuate dal P.G.R.A. (aree P3/H) sono altresì normate dalle prescrizioni previste per la Fascia A, di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.A.I. (art. 29).

- 4ae

Nella sottoclasse 4ae è inserita un'area di ex-cava oggetto di bonifica.

L'utilizzo di questa area è subordinato alla realizzazione di un'indagine ambientale per definire la qualità delle matrici ambientali (terreni, acque sotterranee) mediante



l'esecuzione di accertamenti geognostici e analisi ad hoc in applicazione del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

- 4Lam

Area destinata alla laminazione delle acque di scorrimento superficiale.



2 NORMATIVA SISMICA

Al mosaico della fattibilità è sovrapposta una campitura 'trasparente' che individua le aree dove è richiesta l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico senza passaggi intermedi.

Negli altri ambiti dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi a ciascuno scenario e applicato il livello di analisi sismica richiesto.

2.1 Zone con terreni di fondazioni particolarmente scadenti (PSL Z2a) o potenzialmente soggetti a liquefazione (PSL Z2b)

L'analisi di terzo livello prevede la valutazione quantitativa dei cedimenti e dove necessario del potenziale di liquefazione mediante l'esecuzione di accertamenti geognostici e l'impiego di procedure note in letteratura e scelte a discrezione del professionista incaricato.

Il terzo livello di approfondimento dovrà essere applicato rispettando le direttive tecniche regionali riassunte nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Potrà essere evitata l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico utilizzando lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, seguendo il seguente schema:

- in sostituzione dello spettro per la classe sismica B si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe C; nel caso in cui la soglia non fosse sufficientemente cautelativa si può utilizzare lo spettro previsto per il suolo di classe D;
- in sostituzione dello spettro per la classe sismica C si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe D;
- in sostituzione dello spettro per la classe sismica E si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe D.



2.2 Effetti di amplificazione morfologica (PSL Z3)

Nel territorio vimercatese tale scenario non risulta presente. Si riporta comunque la procedura di secondo livello in quanto, l'eventuale presenza di fronti di scavo può ricondurre a geometrie associabili allo scenario descritto.

La procedura di secondo livello per gli effetti morfologici fornisce valori del F_a solo per l'intervallo 0,1 – 0,5 a causa di alcune limitazioni del metodo di calcolo utilizzato per la preparazione delle schede di valutazione.

Il primo passo per valutare l'amplificazione topografica è quello di accertarsi della sussistenza delle condizioni morfologiche (creste e/o scarpate secondo le geometrie delle Figure 1 e 2) e litologiche ($v_s > 800 \text{ m/s}$) che individuano lo scenario.

Gli scenari di pericolosità sismica locale **Z3a**, zona di ciglio, e **Z3b**, zona di cresta, sono rappresentati da linee che individuano gli ambiti soggetti ad amplificazione topografica.

In questi ambiti il *fattore di amplificazione* deve essere calcolato per la quota di cresta o di ciglio e successivamente interpolato linearmente sino alla base del pendio dove assume valore pari all'unità. Possono pertanto essere soggette ad amplificazione topografica anche aree non collocate nelle immediate vicinanze delle scarpate e delle creste.

L'analisi di secondo livello condotta nell'ambito di questo studio ha individuato le scarpate, nonché le principali creste morfologiche e accertato per questi lineamenti la congruità con i valori soglia previsti dalla normativa.

In fase progettuale dovrà essere considerata dal tecnico incaricato la presenza di scenari di Pericolosità Sismica Locale che rientrino nella casistica delle classi Z3a/Z3b e valutato il relativo *fattore di amplificazione*.

Il terzo livello di approfondimento sismico va sempre applicato negli scenari di pericolosità sismica locale Z3a e Z3b nel caso di progetti di costruzioni con strutture flessibili e sviluppo verticale indicativamente compreso tra i 5 e i 15 piani.

Il terzo livello di approfondimento dovrà essere applicato rispettando le direttive tecniche regionali di seguito riassunte.



La procedura consente la stima del *fattore di amplificazione* negli scenari di cresta rocciosa, scarpata o cocuzzolo, caratterizzati da pendii con inclinazione di almeno 10° e i cui rilievi sono costituiti da materiale con $V_s \geq 800$ m/s.

Nel territorio vimercatese tale scenario non risulta presente. Si riporta comunque la relativa procedura di secondo livello per gli scenari di scarpata in quanto, l'eventuale presenza di fronti di scavo può ricondurre a geometrie associabili allo scenario descritto.

La procedura di secondo livello per gli effetti morfologici fornisce valori del F_a solo per l'intervallo 0,1 – 0,5 a causa di alcune limitazioni del metodo di calcolo utilizzato per la preparazione delle schede di valutazione.

Il primo passo per valutare l'amplificazione topografica è quello di accertarsi della sussistenza delle condizioni morfologiche (creste e/o scarpate secondo le geometrie delle Figure 1 e 2) e litologiche ($v_s > 800$ m/s) che individuano lo scenario.

Una volta individuate le creste e/o le scarpate, devono ricavarsi i parametri geometrici secondo i modelli stabiliti dalla Regione Lombardia.

Zona di ciglio

La zona di ciglio è caratterizzata da irregolarità con fronti di altezza (H) maggiore o uguale a 10 metri e inclinazione (α) del fronte principale maggiore o uguale a 10° .

- le scarpate sono suddivise in tre tipologie (Figura 1):
 - scarpate ideali con fronte superiore orizzontale;
 - scarpate in pendenza con fronte superiore inclinato nello stesso verso del fronte principale;
 - scarpate in contropendenza con fronte superiore inclinato nel verso opposto rispetto al fronte principale.




Figura 1: Estratto della scheda per il riconoscimento della tipologia di scarpata (Allegato 1)

L'altezza H esprime la differenza di quota tra il piede ed il ciglio del fronte principale. La geometria del fronte superiore è espressa dal parametro h , al quale corrisponde la differenza di quota tra il ciglio del fronte principale e la prima evidente irregolarità morfologica.

Sono da considerare scarpate solo quelle situazioni che presentano:

- un fronte superiore di estensione paragonabile al dislivello altimetrico massimo (H) o comunque non inferiore ai 15-20 metri;
- l'inclinazione (β) del fronte superiore inferiore o uguale ad un quinto dell'inclinazione (α) del fronte principale, nel caso delle scarpate in pendenza (per $\beta \geq 1/5\alpha$ la morfologia è da considerare pendio);
- il dislivello altimetrico minimo (h) minore di un terzo del dislivello altimetrico massimo (H), nel caso di scarpate in contropendenza (per $h \geq 1/3H$ la morfologia è da considerare cresta appuntita).

Il Fa è da assegnare utilizzando lo schema contenuto nella **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, i cui dati di ingresso descrivono la geometria della scarpata.



Tabella 1: Schema per l'assegnazione del Fattore di Amplificazione ed il calcolo dell'area di influenza a monte del ciglio superiore della scarpata.

Classe altimetrica	Classe di inclinazione	Valore di F_a	Area di influenza
$10 \text{ m} \leq H \leq 20 \text{ m}$	$10^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	1,1	$A_i = H$
$20 \text{ m} < H \leq 40 \text{ m}$	$10^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$	1,2	$A_i = 3/4 H$
$H > 40 \text{ m}$	$10^\circ \leq \alpha \leq 20^\circ$	1,1	$A_i = 2/3 H$
	$20^\circ < \alpha \leq 40^\circ$	1,2	
	$40^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	1,3	
	$60^\circ < \alpha \leq 70^\circ$	1,2	
	$\alpha > 70^\circ$	1,1	

Il F_a assegnato al ciglio superiore della scarpata principale va scalato linearmente fino ad assumere valore pari all'unità all'interno della relativa area di influenza.

Valori soglia per il fenomeno dell'amplificazione topografica

Sono riportati i valori soglia (St) desunti dalle recenti Norme tecniche per le Costruzioni 2018 (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) che vanno considerati con un margine di errore di $\pm 0,1$.

Tabella 2: Valori massimi del coefficiente di amplificazione topografica St (NTC18).

Categoria	Caratteristiche della superficie topografica		St
T1	Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $1 \leq 15^\circ$	--	1,0
T2	Pendii con inclinazione media $i > 15^\circ$	In corrispondenza della sommità del pendio	1,2
T3	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$	In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media minore o uguale a 30°	1,2
T4	Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$	In corrispondenza della cresta di un rilievo con pendenza media maggiore di 30°	1,4

Potrà essere evitata l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico utilizzando lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, seguendo il seguente schema:

- in sostituzione dello spettro per la classe sismica B si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe C; nel caso in cui la soglia non fosse sufficientemente cautelativa si può utilizzare lo spettro previsto per il suolo di classe D;
- in sostituzione dello spettro per la classe sismica C si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe D;



- in sostituzione dello spettro per la classe sismica E si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe D.



2.3 Effetti di amplificazione litologica (PSL Z4)

Nello scenario Z4 è richiesta l'applicazione del secondo livello di approfondimento nelle aree interferenti con l'urbanizzato e l'urbanizzabile e l'approfondimento di terzo livello per l'analisi dell'amplificazione litologica, solo quando il *fattore di amplificazione* calcolato è maggiore del valore soglia.

L'analisi di secondo livello condotta nell'ambito dell'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del 2016 (Geoinvest), al quale si rimanda per completezza di informazione, ha rilevato che:

- per quanto concerne le strutture con periodo 0,1 – 0,5s i F_a sono risultati non verificati ed è pertanto necessario implementare il terzo livello di approfondimento sismico;
- per quanto concerne le strutture con periodo 0,5 – 1,5 s i F_a sono risultati verificati, inferiori alla soglia regionale.

In fase progettuale dovrà essere sempre verificata la classe di appartenenza del sottosuolo e effettuato il calcolo del *fattore di amplificazione*, vista anche l'eterogeneità dei risultati ottenuti con la sopra descritta analisi pianificatoria.

Qualora i F_a calcolati con l'analisi di secondo livello non fossero verificati, dovrà essere applicato il terzo livello di approfondimento, rispettando le direttive tecniche regionali.

L'applicazione del terzo livello di approfondimento prevede un approccio quantitativo per la valutazione della pericolosità sismica locale che potrà essere svolto ricorrendo a metodologie strumentali o numeriche.

Per l'analisi dell'amplificazione litologica le metodologie strumentali prevedono lo sviluppo di una campagna di acquisizione dati tramite prove specifiche (nell'allegato 5 alla D.G.R. 9/2616 sono indicate a titolo esemplificativo il metodo di Nakamura (1989) ed il metodo dei rapporti spettrali (Kanai e Tanaka, 1981)). Le metodologie numeriche consistono nella ricostruzione di un modello geometrico e meccanico dell'area di studio e nell'applicazione di codici di calcolo (monodimensionali, bidimensionali o tridimensionali) per la valutazione della risposta sismica locale.



La scelta del metodo è a discrezione del professionista che valuterà la possibilità di integrare le due metodologie per compensare gli svantaggi dei differenti approcci.

Tali approfondimenti dovranno essere preceduti dalla definizione della classe sismica di appartenenza del suolo (A, B, C, D, E).

Potrà essere evitata l'applicazione del terzo livello di approfondimento sismico utilizzando lo spettro di norma caratteristico della categoria di suolo superiore, seguendo il seguente schema:

- in sostituzione dello spettro per la classe sismica B si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe C; nel caso in cui la soglia non fosse sufficientemente cautelativa si può utilizzare lo spettro previsto per il suolo di classe D;
- in sostituzione dello spettro per la classe sismica C si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe D;
- in sostituzione dello spettro per la classe sismica E si può utilizzare quello previsto per il suolo di classe D.



3 VINCOLI DI CARATTERE GEOLOGICO

Nella *Carta dei Vincoli* sono rappresentate le limitazioni d'uso del territorio derivanti dalle normative in vigore di contenuto prettamente idrogeologico e/o ambientale–paesaggistico.

Per le specifiche norme e prescrizioni derivanti da documenti e leggi sovraordinate, si rimanda alla consultazione degli stessi, escludendo per il presente documento il carattere enciclopedico. Ciò per evitare sia una inutile duplicazione di documenti, che future discordanze in caso di varianti dei documenti sovraordinati.

Nel territorio di Vimercate sono presenti:

- **Vincoli di polizia idraulica:** il territorio di Vimercate è attraversato unicamente dal torrente Molgora che appartiene al reticolo idrico principale ed è soggetto alle norme del R.D. n. 523/1904 art.96.
- **Vincoli derivanti dal P.G.R.A.**, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in recepimento della Direttiva Alluvioni della Comunità Europea 2007/60/CE.
- **Vincoli derivanti dal P.T.C.P.** della Provincia di Monza e Brianza.
- **Zone di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile** (pozzi e sorgenti): D.L. 152/99, D.L. 258/00, D.G.R. 7-12693/2003 e D.Lgs 152/2006:
 - Aree di tutela assoluta: si tratta delle aree di raggio uguale a 10 m di protezione assoluta delle captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano, pozzi o sorgenti. Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel documento “direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto (comma 6 art. 21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 9).
- Le aree di tutela assoluta devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente a opere di captazione e alle infrastrutture accessorie.
- Aree di rispetto individuate con criterio geometrico: sono porzioni di territorio circostanti le zone di protezione assoluta con raggio di 200 m dal centro la captazione. Nel caso delle sorgenti tale perimetrazione è limitata al tratto di



bacino a monte della captazione. Per tali ambiti valgono le prescrizioni contenute nel documento “direttive per la disciplina delle attività all’interno delle aree di rispetto (comma 6 art.21 del DLGS 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)” approvato con D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 17 del 22 aprile 2003 (Allegato 9). Tale normativa dovrà essere applicata a tutti i settori di ciascuna classe e/o sottoclasse di fattibilità inclusi nella perimetrazione dell’area di rispetto.

- Aree di rispetto individuate con criterio temporale: la zona di rispetto è calcolata con il metodo temporale, ai sensi della D.G.R. 6/15137 del 27/06/1996 e interessa 2 pozzi, quello in via Bergamo (152410007) e quello in via Berchet (152410013). Tale ridelimitazione è stata deliberata dal Consiglio Comunale di Vimercate con D.C.C. n. 39 del 16 luglio 2015 per il pozzo di via Bergamo e con D.C.C. n. 37 del 30 maggio 2017 per il pozzo di via Berchet.
- **Vincoli derivanti dal P.T.C.P.** della Provincia di Monza e Brianza.

3.1 P.G.R.A. – Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (TAV. 3).

Il P.G.R.A, predisposto in attuazione del D.Lgs 49/2010 di recepimento della “Direttiva Alluvioni” 2007/60/CE è stato approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po e successivamente con DPCM 27 ottobre 2016 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2017).

La D.G.R. 10/6738 del 19 giugno 2017 definisce le disposizioni regionali concernenti l’attuazione del P.G.R.A. nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del P.A.I. del bacino del Fiume Po. A tale deliberazione si è fatto riferimento per il recepimento del Piano.

Il Piano ha come finalità quella di ridurre le conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali.

Le mappe del P.G.R.A. contengono la delimitazione delle aree per diversi scenari di pericolosità:

- aree P3 (H), o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti;
- aree P2 (M), o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti;



- aree P1 (L), o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare.

Le aree allagabili sono pertinenti a:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura naturale e artificiale (RSP);
- Aree costiere lacuali (ACL).

Le aree allagabili delimitate nelle mappe di pericolosità del P.G.R.A. tengono conto dei livelli idrici corrispondenti a tre piene di riferimento:

- 10-20 anni per la piena frequente;
- 100-200 per la piena poco frequente;
- la massima piena storicamente registrata, se corrispondente a un TR superiore a 100 o 200 anni, o in assenza di essa, la piena con TR di 500 anni per la piena rara).

Nella città di Vimercate sono presenti ambiti territoriali di pertinenza del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP).

Le aree allagabili individuate dal P.G.R.A. sono derivate dallo *“Studio di fattibilità della sistemazione idraulica dei corsi d’acqua naturali e artificiali all’interno dell’ambito idrografico di pianura Lambro – Olona, Torrente Molgora”*, pubblicato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (2004).

Con D.G.R. 11/2120 del 9 settembre 2019, Regione Lombardia ha aggiornato i criteri e gli indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., elencando altresì la documentazione tecnica aggiornata disponibile.

Tra questi elaborati vi è l’*“Aggiornamento studio di fattibilità dell’Autorità di bacino del fiume Po sul bacino del torrente Molgorana”*, redatto nel 2016 dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in convenzione con Regione Lombardia.

Acquisito presso gli uffici regionali, lo studio è stato recepito in questo aggiornamento.



Nelle more del recepimento del predetto studio, su indicazione di Regione Lombardia, la perimetrazione P.G.R.A. è aggiornata sommando le aree allagabili individuate nello studio del 2004 alle aree equivalenti individuate nello studio del 2016.

Nelle tavole del presente aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T., le aree allagabili del P.G.R.A. risultano pertanto mediamente più estese.

Al recepimento da parte di Regione Lombardia dello Studio 2016, si dovranno ridefinire cartograficamente le tavole che contengono il tematismo del P.G.R.A. e quelle da esso derivate.

Poiché la nuova perimetrazione P.G.R.A. comporta, in alcune porzioni del territorio comunale, nuove interferenze con l'edificato, si è dovuto ridefinire anche la carta del rischio R4.

All'interno di tali zone si applicano le procedure seguenti:

1. i Comuni applicano da subito la normativa sopraindicata sulle aree allagabili così come presenti nelle mappe di pericolosità del PGRA (accessibili attraverso il GEOPortale della Lombardia secondo le modalità descritte nell'Allegato 1), modificando di conseguenza le previsioni degli strumenti urbanistici comunali che risultassero in contrasto, ed aggiornando conseguentemente i Piani di Emergenza Comunali secondo le indicazioni fornite al paragrafo 7. "Disposizioni integrative rispetto a quanto contenuto nella d.g.r. VIII/4732/2007 relative all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore della Pianificazione dell'emergenza alla scala comunale";
2. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) i Comuni sono tenuti a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali, d'intesa con l'Autorità regionale o provinciale competente in materia. L'intesa si intende raggiunta se le valutazioni vengono svolte secondo le metodologie riportate nell'Allegato 4 alla d.g.r. IX/2616/20119. La valutazione deve avere le finalità descritte al paragrafo 4. "Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al rischio". Tale valutazione deve essere trasmessa a Regione Lombardia che la utilizzerà sia nell'ambito dei previsti riesami e aggiornamenti



delle mappe e del PGRA sia ai fini del monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio previste nel PGRA;

3. entro le aree che risultano classificate come R4 - rischio molto elevato (ovvero entro le aree che risultano già edificate nell'Ortofoto AGEA 2015 pubblicata sul GEOPortale della Regione Lombardia) nelle more del completamento della valutazione dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali di cui sopra e del suo recepimento nello strumento urbanistico comunale, possono essere svolte in via transitoria da parte del Comune, valutazioni preliminari, sulla base degli eventi alluvionali più significativi, ricostruendo le altezze idriche e stimando se possibile le velocità. In caso il Comune effettui tale valutazione preliminare, deve comunicarlo a Regione Lombardia trasmettendone copia, unitamente all'individuazione cartografica degli ambiti entro i quali viene utilizzata. I dati relativi alla valutazione devono essere utilizzati all'interno degli studi di compatibilità idraulica per la progettazione dei singoli interventi edilizi;
4. in assenza della valutazione preliminare di cui al punto precedente, fino al recepimento nello strumento urbanistico comunale della valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio di cui al punto 2., è facoltà del Comune applicare, anche all'interno degli edificati esistenti, le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) o richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del PGRA. Detto studio può essere omesso per gli interventi edilizi che non modificano il regime idraulico dell'area allagabile, accompagnando il progetto da opportuna asseverazione del progettista (es. recupero di sottotetti, interventi edilizi a quote di sicurezza).

Nelle more del completamento delle specifiche varianti al P.A.I. a scala di asta fluviale:

- a) nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3/H), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme di cui al "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle Norme di Attuazione (N.d.A.) del P.A.I.;
- b) nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M), si applicano le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del "Titolo II – Norme per le fasce fluviali", delle N.d.A. del P.A.I.;



c) nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1/L), si applicano le disposizioni previste per la fascia C di cui all'art. 31 delle N.d.A. del P.A.I..

3.2 Vincoli derivanti dal P.T.C.P. della Provincia di Monza e Brianza

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Monza e Brianza contiene elementi di carattere geoambientale utili a definire il quadro del dissesto idrogeologico a livello comunale.

Sono la *Tavola 8–Assetto idrogeologico* e la *Tavola 9–Sistema geologico ed idrogeologico* che individuano e cartografano questi aspetti, normati dagli articoli 8, 9 e 11 delle N.t.A. del P.T.C.P..

La compatibilità tra il P.T.C.P. della Provincia di Monza e Brianza e la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. è stato oggetto di analisi nel precedente aggiornamento di quest'ultimo documento (Geoinvest s.r.l., 2016).

In esso sono stati analizzati e recepiti i tematismi del P.T.C.P. ed è stata inoltre proposta la modifica di alcuni elementi quali gli orli di terrazzo e gli Ambiti Vallivi (art. 11 del P.T.C.P.).

Sono di seguito sintetizzati gli elementi geoambientali tematizzati nelle mappe del P.T.C.P..

Tavola 8 – Assetto idrogeologico

Gli elementi critici dal punto di vista dell'assetto idrogeologico individuati in questa tavola e presenti nel territorio comunale di Vimercate sono:

- Aree allagabili con tempo di ritorno 100 anni
- Aree con classe di fattibilità geologica 4 (solo alcune)
- Interventi di laminazione esistenti, programmati e indicati da Autorità di Bacino del Po
- Grado di suscettività al fenomeno degli “occhi pollini”

Tavola 9 – Sistema geologico ed idrogeologico

La tavola evidenzia il sistema delle acque superficiali e gli elementi geomorfologici ritenuti di particolare rilevanza e oggetto di tutela.



In particolare sono individuati i seguenti elementi:

- Reticolo idrico superficiale
- Elementi geomorfologici:
 - Ambiti vallivi
 - Orli di terrazzo

Il presente documento recepisce gli elementi geomorfologici normati dall'art. 11 delle Norme del Piano del P.T.C.P., a cui si rimanda per le relative prescrizioni.

Dott. Massimo Elitropi

Dott. Geol. Renato Caldarelli